Ordinanza sull'energia (OEn)

del 1° novembre 2017 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 30 settembre 2016[1] sull'energia (LEne);
vista la legge del 23 marzo 2007[2] sull'approvvigionamento elettrico (LAEl),[3]
ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali[4]

Art. 1 Oggetto[5]

La presente ordinanza disciplina:

a.[6] la garanzia di origine per l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità;

a^bis^.[7] la garanzia di origine per combustibili e carburanti;

b. la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili;

c. l'immissione di energia di rete e il consumo proprio;

d. i bandi di gara per misure di efficienza;

e.[8] le garanzie per la geotermia;

f. l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici;

g. il supplemento rete;

h. l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese;

h^bis^.[9] i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità;

RU **2017** 6889

1 RS **730.0**
2 RS **734.7**
3 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 702).
4 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU **2025** 829).
5 Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU **2025** 829).
6 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 702).
7 Introdotta dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 702).
8 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 783).
9 Introdotta dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 702).

i. le misure di promozione nel settore dell'energia;

j. la collaborazione internazionale nell'ambito di applicazione della LEne;

k. la verifica degli effetti e il trattamento dei dati.

Art. 1*a*[10] Obiettivi intermedi per il potenziamento delle energie rinnovabili

1 Per l'incremento della produzione di elettricità da energie rinnovabili, esclusa la forza idrica, l'obiettivo intermedio per il 2030 è una produzione complessiva di almeno 23 000 GWh.

2 Gli obiettivi intermedi per il 2030 concernenti l'incremento della produzione di elettricità da energie rinnovabili sono:

a. per gli impianti fotovoltaici: una produzione complessiva di almeno 18 700 GWh;

b. per gli impianti eolici: una produzione complessiva di almeno 2300 GWh.

Capitolo 2: Garanzie di origine ed etichettatura dell'elettricità[11]

Sezione 1: Garanzia di origine per l'elettricità[12]

Art. 2 Obblighi[13]

1 I produttori di elettricità devono registrare l'impianto di produzione presso l'organo d'esecuzione e far attestare l'elettricità prodotta mediante garanzia di origine.

2 Da questi obblighi sono esclusi i produttori i cui impianti:[14]

a. sono in funzione al massimo per 50 ore all'anno;

b. non sono collegati né direttamente né indirettamente alla rete elettrica (impianti a isola);

c.[15] dispongono di una potenza nominale in corrente alternata di 30 kVA al massimo;

d.[16] sono classificati secondo l'ordinanza dell'8 novembre 2023[17] sulla sicurezza delle informazioni; o

10 Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU **2025** 829).
11 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 702).
12 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 702).
13 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6121).
14 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6121).
15 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU **2019** 913).
16 Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 36 dell'O dell'8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 735).
17 RS **128.1**

e.[18] sono protetti secondo gli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del 2 maggio 1990[19] concernente la protezione delle opere militari.

Art. 3 Annullamento

1 I proprietari di garanzie di origine devono annullare le garanzie di origine che:

a. sono utilizzate per l'etichettatura dell'elettricità;

b. concernono elettricità utilizzata dalle ferrovie; oppure

c. sono rilasciate per l'elettricità non ceduta dal produttore perché utilizzata per il consumo proprio.

2 In caso di stoccaggio, in particolare nelle centrali di stoccaggio con pompaggio, devono essere annullate le garanzie di origine per la quota di energia persa durante lo stoccaggio.

3 I proprietari di garanzie di origine devono notificare senza indugio gli annullamenti all'organo d'esecuzione.

Art. 3*a*[20] Garanzie di origine della Confederazione

La Confederazione può vendere garanzie di origine per l'elettricità che produce e immette in rete all'acquirente dell'elettricità o a terzi.

Sezione 2: Etichettatura dell'elettricità

Art. 4

1 L'etichettatura dell'elettricità di cui all'articolo 9 capoverso 3 lettera b LEne deve essere eseguita annualmente mediante garanzia di origine per ogni chilowattora fornito ai consumatori finali. Nel caso delle ferrovie, ai fini dell'etichettatura dell'elettricità le rispettive imprese ferroviarie sono considerate come consumatori finali.[21]

1bis Non è soggetta all'obbligo di etichettatura la fornitura di elettricità per il fabbisogno proprio di una centrale elettrica, per l'azionamento di pompe negli impianti ad accumulazione con pompaggio e per gli impianti di stoccaggio senza consumo finale.[22]

2 L'azienda soggetta all'obbligo di etichettatura dell'elettricità deve effettuare l'etichettatura per tutti i propri consumatori finali con la seguente modalità:

18 Introdotta dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6121).
19 RS **510.518.1**
20 Introdotto dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 702).
21 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU **2019** 913).
22 Introdotto dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 702).

a.[23] per la totalità dell'elettricità fornita ai propri consumatori finali (mix del fornitore); e

b. per l'elettricità fornita singolarmente a ogni consumatore finale (mix del prodotto).

3 Indipendentemente dal tipo di etichettatura, l'azienda deve pubblicare il proprio mix del fornitore e la quantità totale di elettricità fornita ai propri consumatori finali al più tardi entro la fine di giugno dell'anno civile successivo. La pubblicazione deve avvenire in particolare sul sito Internet liberamente accessibile www.etichettatura-elettricita.ch, gestito dalle aziende soggette all'obbligo di etichettatura dell'elettricità.[24]

4 L'azienda che fornisce ai consumatori finali meno di 500 MWh all'anno è esonerata dall'obbligo di pubblicazione dell'etichettatura dell'elettricità.

5 La quota relativa all'elettricità soggetta a etichettatura degli impianti partecipanti al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità viene ripartita in eguale misura fra tutti i consumatori finali.

Sezione 2*a*:[25] Garanzia di origine per combustibili e carburanti

Art. 4*a* Campo d'applicazione

La presente sezione si applica ai combustibili e ai carburanti seguenti:

a. combustibili e carburanti liquidi o gassosi prodotti a partire da biomassa o utilizzando altri vettori energetici rinnovabili (combustibili e carburanti rinnovabili);

b. idrogeno non prodotto a partire da biomassa e non utilizzando altri vettori energetici rinnovabili (idrogeno non rinnovabile);

c. carburanti per l'aviazione a basso tenore di emissioni (art. 28*f* della legge del 23 dicembre 2011[26] sul CO_2).

Art. 4*b* Obblighi

1 I produttori di combustibili e carburanti devono far registrare l'impianto di produzione nella banca dati dell'organo d'esecuzione e far attestare mediante garanzia di origine presso l'organo d'esecuzione la quantità di combustibili e carburanti prodotti.

2 Gli importatori di combustibili e carburanti devono far registrare l'impianto di produzione all'estero nella banca dati dell'organo d'esecuzione e far attestare mediante garanzia di origine presso l'organo d'esecuzione la quantità di combustibili e carburanti importati.

23 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 702).
24 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU **2019** 913).
25 Introdotta dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 702).
26 RS **641.71**

3 Gli importatori di combustibili e carburanti in equilibrio di massa non sono tenuti a registrare gli impianti di produzione.

4 Sono esentati dagli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2:

a. i produttori che producono meno di 20 chilogrammi per anno civile di combustibile rinnovabile o idrogeno non rinnovabile che non viene utilizzato come carburante;

b. gli importatori che:
   1. importano carburanti come mezzi d'esercizio nel serbatoio del veicolo o in un bidone di scorta,
   2. importano idrogeno all'interno di veicoli alimentati a celle a combustibile come mezzi d'esercizio nel serbatoio del veicolo,
   3. dispongono di una garanzia di origine estera per i combustibili e i carburanti importati.

5 Gli importatori di garanzie di origine estere per gas rinnovabili e di altri certificati esteri per gas rinnovabili devono registrarli presso l'organo d'esecuzione.

Art. 4*c* Annullamento

1 Deve annullare una garanzia di origine o farla annullare da un terzo incaricato chi:

a. cede il plusvalore ecologico di un combustibile o carburante cui la garanzia di origine fa riferimento a consumatori finali o a una stazione di servizio;

b. cede la quantità di combustibile o carburante gassoso cui la garanzia di origine fa riferimento a consumatori finali o a una stazione di servizio e non la immette nella rete del gas svizzera; o

c. riguardo alla quantità di combustibile o carburante cui la garanzia di origine fa riferimento:
   1. la utilizza per il consumo proprio,
   2. la converte in un altro vettore energetico,
   3. la esporta in un Paese che non riconosce le garanzie di origine svizzere.

2 Deve inoltre annullare una garanzia di origine o farla annullare da un terzo incaricato chi la utilizza come prova per l'utilizzo di combustibili o carburanti:

a. nel quadro dei fattori di riduzione del CO_2 per i parchi veicoli nuovi mediante l'utilizzo di carburanti sintetici rinnovabili secondo l'articolo 11*a* della legge del 23 dicembre 2011[27] sul CO_2;

b. nel quadro dell'obbligo di compensazione secondo l'articolo 28*b* della legge sul CO_2; o

c. nel quadro dell'obbligo di fornitura e di miscelazione di carburanti a basso tenore di emissioni, rinnovabili e sintetici rinnovabili secondo l'articolo 28*f* della legge sul CO_2.

3 L'annullamento deve essere effettuato entro la fine di ogni trimestre.

27 RS **641.71**

[4] Chi utilizza una garanzia di origine rilasciata sulla base di certificati esteri per gas rinnovabili nel mercato del calore volontario deve annullarla entro un anno.

Sezione 3: Requisiti tecnici, procedura e obbligo di notifica

Art. 5 Requisiti tecnici e procedura

[1] Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) disciplina in particolare:

a.[28] i requisiti delle garanzie di origine e la loro durata di validità;

b.[29] la procedura per il rilevamento, l'emissione, la sorveglianza della trasmissione e l'annullamento delle garanzie di origine;

c. i requisiti della registrazione degli impianti per i quali deve essere provata l'origine della produzione, nonché la relativa procedura;

d. i requisiti dell'etichettatura dell'elettricità;

e.[30] i requisiti per l'utilizzo delle garanzie di origine.

[2] A tal fine esso si orienta alle norme internazionali, in particolare a quelle dell'Unione europea e dell'Association of Issuing Bodies (AIB).

Art. 6 Obbligo di notifica

I gestori di rete devono notificare ogni trimestre all'organo d'esecuzione la quantità di elettricità secondo l'articolo 19 capoverso 1 LEne che un produttore produce in un impianto che non dispone:

a. né di un sistema di misurazione intelligente in base all'articolo 8*a* dell'ordinanza del 14 marzo 2008[31] sull'approvvigionamento elettrico (OAEl);

b. né di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico con trasmissione automatica dei dati in base all'articolo 8 capoverso 5 dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico nella versione del 1° marzo 2008.

28 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 702).
29 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 702).
30 Introdotta dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 702).
31 RS **734.71**

Capitolo 3: Pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili

Sezione 1: Guichet unique[32]

Art. 7

[1] Per gli impianti eolici, il coordinamento dei pareri e delle procedure di autorizzazione secondo l'articolo 14 capoverso 4 LEne compete all'Ufficio federale dell'energia (UFE).

[2] I servizi federali competenti devono presentare all'UFE i propri pareri e le proprie autorizzazioni entro due mesi dalla richiesta dell'UFE, sempre che altri atti legislativi federali non prevedano termini diversi. In caso di procedure particolarmente complesse, l'UFE può prorogare il termine di due mesi di al massimo due mesi.[33]

Sezione 1*a*:[34] Progetti nel settore idroelettrico e piani direttori cantonali

Art. 7*a*

[1] Per il rilascio di concessioni o di autorizzazioni per impianti idroelettrici non è necessaria la definizione delle sezioni di corsi d'acqua adeguate di cui all'articolo 10 LEne. I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente continuano a necessitare, come finora, di una base nel piano direttore (art. 8 cpv. 2 della legge del 22 giugno 1979[35] sulla pianificazione del territorio).

[2] Gli impianti idroelettrici privi di ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente non necessitano di una base nel piano direttore, anche se sono considerati di interesse nazionale.

Sezione 1*b*:[36] Delimitazione di territori adeguati per impianti eolici e solari

Art. 7*b*

Per determinare i territori adeguati per l'utilizzo di impianti eolici e solari di interesse nazionale, i Cantoni si basano su fondamenti che consentono in particolare di tenere conto, al livello opportuno, dei seguenti interessi:

a. protezione del paesaggio;

32 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2023** 820).
33 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 3465).
34 Introdotta dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 828).
35 RS **700**
36 Introdotta dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 702).

b. protezione della natura, compresa la protezione delle specie;

c. protezione dei terreni coltivi, inclusa la protezione delle superfici per l'avvicendamento delle colture;

d. conservazione della foresta;

e. protezione delle acque.

Sezione 2: Interesse nazionale

Art. 8 Impianti idroelettrici di interesse nazionale

1 I nuovi impianti idroelettrici sono considerati di interesse nazionale se presentano:

a. una produzione media prevista di almeno 20 GWh all'anno; oppure

b. una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 800 ore a piena potenza.

2 Gli impianti idroelettrici esistenti sono considerati di interesse nazionale se:

a. raggiungono una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno; oppure

b. raggiungono una produzione media prevista di almeno 5 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 400 ore a piena potenza.[37]

2bis Gli impianti idroelettrici esistenti che vengono rinnovati o ampliati mantengono l'interesse nazionale anche se i valori soglia secondo il capoverso 2 sono raggiunti solo prima o dopo il rinnovamento o l'ampliamento.[38]

2ter Se un ampliamemto o un rinnovamento causa un nuovo grave pregiudizio a un oggetto di importanza nazionale inserito in un inventario federale secondo l'articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966[39] sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) o una deroga agli scopi di protezione di un biotopo di importanza nazionale secondo l'articolo 18*a* LPN, l'impianto idroelettrico è considerato di interesse nazionale se, oltre ai valori soglia secondo il capoverso 2, sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a. nel caso di un ampliamento viene aumentata la potenza, la produzione o la durata di invaso di almeno il 20 per cento o di 10 GWh;

b. nel caso di un rinnovamento viene evitata la perdita di almeno il 20 per cento della produzione o della durata di invaso o di almeno 10 GWh.[40]

37 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 828).
38 Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 828).
39 RS **451**
40 Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 828).

2quater Le centrali ad accumulazione esistenti i cui bacini di accumulo vengono ampliati sono di interesse nazionale se la capacità di ritenuta aggiuntiva del lago è di almeno 10 GWh.[41]

3 Se la produzione media prevista è compresa tra 10 e 20 GWh all'anno per i nuovi impianti idroelettrici e tra 5 e 10 GWh all'anno per gli impianti idroelettrici esistenti, il requisito della durata di invaso si riduce in maniera lineare.

4 Gli impianti di stoccaggio con pompaggio sono considerati di interesse nazionale se presentano una potenza installata di almeno 100 MW.

Art. 9 Impianti eolici di interesse nazionale

1 Per valutare se un impianto eolico è di interesse nazionale è possibile considerare cumulativamente diversi impianti, se questi sono ubicati in un territorio delimitato e interconnessi tra loro (parco eolico). Un parco eolico sussiste se:

a. gli impianti si trovano nella medesima zona di produzione di energia eolica stabilita nel piano direttore cantonale; oppure

b. per gli impianti viene redatto un rapporto unico sull'impatto ambientale.

2 I nuovi impianti eolici e i nuovi parchi eolici sono considerati di interesse nazionale se presentano una produzione media prevista di almeno 20 GWh all'anno.

3 Gli impianti eolici e i parchi eolici esistenti sono considerati di interesse nazionale se attraverso il loro ampliamento o rinnovamento si raggiunge una produzione media prevista di almeno 20 GWh all'anno.

Art. 9*a*[42] Impianti solari di interesse nazionale

1 Per valutare se un impianto solare è di interesse nazionale, è possibile considerare cumulativamente diversi campi fotovoltaici se ciò è giustificato dalla disposizione territoriale dei campi, dalla distanza esigua tra i campi e dalla giustificazione oggettiva di eventuali spazi vuoti tra i campi.

2 I nuovi impianti solari sono considerati di interesse nazionale se la produzione media prevista da ottobre a marzo è di almeno 5 GWh.

3 Gli impianti solari esistenti sono considerati di interesse nazionale se attraverso il loro ampliamento o rinnovamento si raggiunge una produzione media prevista da ottobre a marzo di almeno 5 GWh.

41 Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 828).
42 Introdotto dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 702).

Sezione 2*a*:[43] Incremento della produzione di elettricità in inverno

Art. 9*a*bis Progetti in oggetti d'importanza nazionale iscritti in inventari secondo l'articolo 5 LPN

Si può rinunciare a misure di protezione, di ripristino, di sostituzione o di compensazione in particolare se la loro attuazione impedirebbe un progetto in oggetti d'importanza nazionale iscritti in inventari secondo l'articolo 5 LPN[44] o ne pregiudicherebbe eccessivamente la realizzazione o l'esercizio.

Art. 9*a*ter Centrali idroelettriche ad accumulazione per l'incremento della produzione di elettricità in inverno

Le centrali idroelettriche ad accumulazione comprendono anche gli impianti e le installazioni necessari per la realizzazione e l'esercizio delle centrali idroelettriche ad accumulazione secondo l'articolo 9*a* capoverso 3 LAEl.

Art. 9*a*quater Misure di compensazione

Per le ulteriori misure di compensazione per la protezione della biodiversità e del paesaggio secondo l'articolo 9*a* capoverso 3 lettera e LAEl si applica alle centrali idroelettriche ad accumulazione secondo l'articolo 9*a* capoverso 3 LAEl quanto segue:

a. le misure di compensazione possono essere attuate presso l'ubicazione dell'impianto o altrove nel Cantone;

b. possono essere attuate mediante valorizzazione ecologica o paesaggistica oppure mettendo sotto protezione un perimetro;

c. i relativi costi diretti e indiretti devono essere proporzionati ai vantaggi economici e al nuovo impatto del progetto sulla biodiversità e sul paesaggio.

Sezione 3:[45] Costruzioni e impianti non soggetti ad autorizzazione edilizia

Art. 9*a*quinquies [46] Costruzioni e impianti finalizzati ad accertare l'adeguatezza dell'ubicazione di impianti eolici[47]

[1] Le costruzioni e gli impianti destinati a esaminare l'adeguatezza dell'ubicazione di impianti eolici possono essere edificati o modificati per una durata massima di 18 mesi senza autorizzazione edilizia.

[2] I Cantoni possono prevedere una procedura di notifica.

43 Introdotta dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 702).
44 RS **451**
45 Introdotta dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6121).
46 Originario art. 9*a*.
47 Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 783).

Art. 9*b*[48] Costruzioni e impianti finalizzati ad accertare l'adeguatezza dell'ubicazione di grandi impianti fotovoltaici di cui all'articolo 71*a* LEne

1 Costruzioni e impianti, finalizzati ad accertare l'adeguatezza dell'ubicazione dei grandi impianti fotovoltaici di cui all'articolo 71*a* LEne (impianti di prova) possono essere edificati o modificati senza autorizzazione edilizia per una durata non superiore a 24 mesi.

2 Il committente notifica all'autorità competente gli impianti di prova di cui al capoverso 1 prima di iniziare i lavori, consegnando la seguente documentazione:

a. la configurazione prevista per le prove;

b. le questioni da chiarire in relazione all'impianto di prova;

c. una documentazione fotografica dei luoghi prima dell'edificazione dell'impianto di prova.

3 Terminate le prove, il committente smantella completamente l'impianto e ripristina immediatamente la situazione originaria, fornendone la relativa prova all'autorità.

Sezione 4:[49] Grandi impianti fotovoltaici di cui all'articolo 71*a* LEne

Art. 9*c* Campo d'applicazione materiale

I grandi impianti fotovoltaici e le linee di allacciamento di cui all'articolo 71*a* capoverso 1 LEne comprendono anche gli impianti e le installazioni necessari per la realizzazione e l'esercizio di un grande impianto fotovoltaico.

Art. 9*d* Campo d'applicazione territoriale

Le aree di esclusione secondo l'articolo 71*a* capoverso 1 lettera e LEne comprendono anche le superfici per l'avvicendamento delle colture.

Art. 9*e* Soglia della produzione complessiva annua supplementare di 2 TWh

1 Determinante per il calcolo ai fini della produzione complessiva annua di 2 TWh di cui all'articolo 71*a* capoverso 1 LEne è la produzione annua attesa degli impianti autorizzati con decisioni passate in giudicato.

2 Le autorizzazioni, che sono state concesse sulla base dell'articolo 71*a* LEne, possono essere utilizzate solo se, nel momento del passaggio in giudicato della decisione, non è stata già raggiunta la produzione complessiva annua di 2 TWh attesa da parte degli impianti autorizzati con decisioni passate in giudicato.

48 Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 783).
49 Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 143).

Art. 9*f* Consenso del Comune

Se il diritto cantonale o comunale non stabilisce una competenza diversa, il consenso del Comune deve essere ottenuto con la stessa procedura che è determinante per la promulgazione delle leggi comunali.

Art. 9*g* Competenza dei Cantoni

Se il diritto cantonale non prevede altre competenze, l'autorizzazione cantonale è rilasciata dall'autorità secondo l'articolo 25 capoverso 2 della legge del 22 giugno 1979[50] sulla pianificazione del territorio.

Art. 9*h* Notifiche da parte dei Cantoni e dei servizi federali

1 I Cantoni e i servizi federali notificano immediatamente per iscritto all'UFE:

a. il deposito pubblico di una domanda;
b. la concessione di un'autorizzazione di prima istanza;
c. il passaggio in giudicato di un'autorizzazione;
d. la messa in esercizio di un impianto o di parti di un impianto;
e. il ritiro di una domanda e la rinuncia a un'autorizzazione.

2 La notifica deve essere accompagnata dalle seguenti informazioni:

a. l'ubicazione del grande impianto fotovoltaico;
b. la produzione di elettricità annua attesa, la produzione di elettricità attesa nel semestre invernale e la potenza prevista o realizzata del grande impianto fotovoltaico.

3 L'UFE allestisce un elenco accessibile al pubblico con le informazioni di cui ai capoversi 1 e 2 e lo aggiorna costantemente.

Sezione 5:[51] Impianti eolici di cui all'articolo 71*c* LEne

Art. 9*i* Soglia della potenza installata supplementare di 600 MW

Determinante per il calcolo ai fini della potenza installata supplementare di 600 MW degli impianti eolici di cui all'articolo 71*c* capoverso 1 LEne è la potenza installata supplementare degli impianti eolici d'interesse nazionale che sono stati autorizzati con decisioni passate in giudicato nell'ambito di una procedura in virtù dell'articolo 71*c* LEne.

50 RS **700**
51 Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2023** 820) .

Art. 9*j* Competenza dei Cantoni

Se il diritto cantonale non prevede altre competenze, l'autorità di cui all'articolo 25 capoverso 2 della legge del 22 giugno 1979[52] è competente per l'autorizzazione da rilasciare sulla base dell'articolo 71*c* capoverso 1 lettera a LEne.

Art. 9*k* Obblighi di notifica e pubblicazione di informazioni su impianti eolici

1 I Cantoni notificano immediatamente per iscritto all'UFE in relazione alle autorizzazioni di cui all'articolo 71*c* capoverso 1 lettera a LEne:

a. il deposito pubblico di domande di costruzione con indicazione dell'ubicazione dell'impianto eolico, della potenza installata dell'impianto e della produzione di elettricità annua attesa;

b. la concessione di autorizzazioni di prima istanza;

c. il passaggio in giudicato di autorizzazioni;

d. il ritiro di domande e la rinuncia ad autorizzazioni.

2 Se un impianto viene messo in esercizio, il suo gestore lo deve notificare immediatamente per iscritto all'UFE con indicazione della potenza installata e della produzione di elettricità annua attesa.

3 L'UFE allestisce un elenco accessibile al pubblico con i dati di cui ai capoversi 1 e 2 e lo aggiorna costantemente.

Capitolo 4: Immissione di energia di rete e consumo proprio

Sezione 1: Obbligo di ritiro e di rimunerazione dell'energia secondo l'articolo 15 LEne

Art. 10 Condizioni di raccordo

1 I produttori di energia secondo l'articolo 15 LEne e i gestori di rete stabiliscono contrattualmente le condizioni di raccordo. Esse disciplinano in particolare:

a. i costi di raccordo;

b. la potenza massima immessa;

c. se una quota dell'energia secondo gli articoli 16 e 17 LEne prodotta viene consumata nel luogo di produzione;

d. la rimunerazione.

2 I produttori sono tenuti a prendere a proprie spese provvedimenti volti a evitare perturbazioni tecniche al punto di raccordo alla rete.

3 Se la condizione di cui al capoverso 2 è soddisfatta, i gestori di rete sono tenuti a raccordare gli impianti al punto di raccordo alla rete più conveniente dal punto di vista tecnico ed economico e in modo tale da assicurare l'immissione e il prelievo di

52 RS **700**

energia. Il produttore sostiene i costi per la costruzione delle necessarie linee di raccordo fino al punto di raccordo alla rete nonché i costi di trasformazione eventualmente necessari.[53]

4 Rispettando un termine di preavviso di un mese rispetto alla fine del trimestre, i produttori possono comunicare al gestore di rete se intendono far valere o meno il loro diritto di ritiro e di rimunerazione dell'energia che producono.[54]

Art. 11 Elettricità da ritirare e da rimunerare

1 Il gestore di rete deve ritirare e rimunerare:

a. a un produttore che utilizza per il consumo proprio nel luogo di produzione (art. 14) una parte dell'elettricità prodotta o che in tale luogo la lascia utilizzare a uno o più terzi (consumo proprio): la produzione eccedente offerta al gestore di rete;

b. a un produttore che cede al gestore di rete tutta l'energia prodotta: la produzione netta;

c. a un produttore che vende alla società nazionale di rete l'elettricità come energia di regolazione: la produzione eccedente o la produzione netta dedotta l'elettricità di regolazione.

2 La produzione eccedente corrisponde alla quantità di elettricità effettivamente immessa nella rete del gestore che non viene utilizzata nel luogo di produzione. La produzione netta corrisponde alla quantità di elettricità prodotta dall'impianto (produzione lorda), dedotta la quantità di elettricità consumata dall'impianto stesso (alimentazione ausiliaria).[55]

3 I produttori che intendono passare dalle rimunerazioni secondo il capoverso 1 lettera a alle rimunerazioni secondo il capoverso 1 lettera b o viceversa devono comunicarlo con tre mesi di anticipo al gestore di rete.

Art. 12 Rimunerazione

1 Il prezzo di mercato medio trimestrale necessario per stabilire la rimunerazione corrisponde al prezzo di mercato di riferimento secondo l'articolo 15 capoversi 1 e 3 dell'ordinanza del 1° novembre 2017[56] sulla promozione dell'energia.[57]

1bis La rimunerazione minima per impianti con una potenza inferiore a 150 kW ammonta a:

a. per tutti gli impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW: 6 ct./kWh;

53 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 702).
54 Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 762).
55 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 702).
56 RS **730.03**
57 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 feb. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU **2025** 138).

b. per impianti fotovoltaici con consumo proprio e una potenza a partire da 30 kW:
   1. per la quota di potenza inferiore a 30 kW: 6 ct./kWh,
   2. per la quota di potenza a partire da 30 kW: 0 ct./kWh;

c. per impianti fotovoltaici senza consumo proprio con una potenza a partire da 30 kW: 6,2 ct./kWh;

d. per impianti idroelettrici: 12 ct./kWh.[58]

2 Nella rimunerazione dell'elettricità da impianti di cogenerazione alimentati interamente o parzialmente con vettori energetici fossili il prezzo di mercato risulta dai prezzi orari sul mercato spot (day-ahead) per l'area di mercato Svizzera.

3 Per gli impianti di produzione di elettricità la cui installazione non è soggetta all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 6 dell'ordinanza del 7 novembre 2001[59] sugli impianti a bassa tensione e che non sono dotati di un sistema di misurazione intelligente di cui all'articolo 8*a* OAEl[60], il gestore di rete può prevedere, in deroga all'articolo 11 e ai capoversi 1 e 2, un adeguato importo forfettario annuale per la rimunerazione dell'elettricità immessa.[61]

Art. 13 Potenza dell'impianto

1 La potenza di un impianto fotovoltaico si misura in base alla potenza di punta normalizzata in corrente continua sul lato anteriore del generatore solare.[62]

2 La potenza di un impianto idroelettrico si riferisce alla potenza meccanica lorda media. Per il suo calcolo si applica l'articolo 51 della legge del 22 dicembre 1916[63] sulle forze idriche.

3 La potenza degli impianti a biomassa, eolici e geotermici si misura in base alla potenza nominale del generatore elettrico.

Sezione 2: Consumo proprio

Art. 14[64] Luogo di produzione

1 Il luogo di produzione è il fondo su cui è ubicato l'impianto di produzione.

2 Il luogo di produzione può comprendere altri fondi, se anche su questi si può consumare l'elettricità autoprodotta senza utilizzare la rete di distribuzione.

58 Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 feb. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU **2025** 138).
59 RS **734.27**
60 RS **734.71**
61 Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 762).
62 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 783).
63 RS **721.80**
64 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 783).

[3] Al livello di tensione inferiore a 1 kV, la linea di raccordo e l'infrastruttura elettrica locale presso il punto di raccordo alla rete possono essere utilizzate per il consumo proprio.[65]

Art. 15[66] Requisito per il raggruppamento ai fini del consumo proprio

[1] Il raggruppamento ai fini del consumo proprio è ammesso se la potenza di produzione dell'impianto o degli impianti è pari ad almeno il 10 per cento della potenza allacciata del raggruppamento.

[2] Gli impianti in funzione al massimo 500 ore all'anno non sono considerati nella determinazione della potenza di produzione.

[3] Se a posteriori un raggruppamento ai fini del consumo proprio non rispetta più il requisito di cui al capoverso 1, può continuare a esistere solamente se i motivi alla base di questo cambiamento riguardano i partecipanti attuali del raggruppamento.

Art. 16[67] Partecipazione di locatari e affittuari al raggruppamento

[1] Nel raggruppamento ai fini del consumo proprio si deve stabilire in forma scritta almeno:

a. il rappresentante del raggruppamento verso l'esterno;

b. le modalità di misurazione del consumo interno, di fornitura dei dati, di amministrazione e di conteggio;

c. il prodotto elettrico che deve essere acquistato esternamente nonché le modalità in caso di cambio di questo prodotto.

[2] I locatari e gli affittuari possono uscire dal raggruppamento soltanto se:

a. hanno diritto di accesso alla rete (art. 17 cpv. 3 LEne) e intendono farlo valere per sé; oppure

b. il proprietario fondiario non è in grado di garantire un approvvigionamento elettrico adeguato oppure non rispetta le disposizioni di cui agli articoli 16*a* e 16*b*.

[3] L'uscita dal raggruppamento deve essere comunicata al proprietario fondiario per scritto con un preavviso di tre mesi e corredata di una motivazione.

[4] I proprietari fondiari a cui spetta l'approvvigionamento elettrico di locatari e affittuari sono esentati dall'obbligo di pubblicazione delle tariffe e dalla tenuta di una contabilità per unità finale di imputazione di cui all'articolo 4 OAEl[68].

65 Introdotto dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 702).
66 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU **2019** 913).
67 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 702).
68 RS **734.71**

Art. 16*a*[69] Conteggio dei costi esterni di un raggruppamento

1 Sono considerati costi esterni di un raggruppamento i costi sostenuti per:

a. l'elettricità acquistata esternamente e i costi dell'utilizzazione della rete e della misurazione del raggruppamento, incluse tutte le tasse;

b. un'eventuale rete per la distribuzione interna di elettricità nella misura in cui essa serva a distribuire l'elettricità acquistata esternamente.

2 Il proprietario fondiario addebita i costi esterni ai locatari e agli affittuari, ad eccezione dei costi per la misurazione del raggruppamento, in funzione del consumo.

3 Se sono sostenuti costi di cui al capoverso 1 lettera b, il proprietario fondiario non può addebitare al locatario o all'affittuario costi superiori a quelli che quest'ultimo avrebbe sostenuto per la corrispondente quantità di elettricità senza partecipare al raggruppamento.

Art. 16*b*[70] Conteggio dei costi interni di un raggruppamento

1 Sono considerati costi interni di un raggruppamento i costi sostenuti per:

a. l'energia prodotta internamente;

b. la misurazione interna, la fornitura dei dati e il conteggio del raggruppamento;

c. un'eventuale rete per la distribuzione interna di elettricità nella misura in cui essa serva a distribuire l'elettricità prodotta internamente.

2 Il proprietario fondiario può addebitare al locatario e all'affittuario i costi interni in modo forfettario per un importo pari al massimo all'80 per cento dei costi che quest'ultimo avrebbe sostenuto per la corrispondente quantità di elettricità senza partecipare al raggruppamento.

3 Il proprietario fondiario può addebitare al locatario o all'affittuario i costi effettivamente sostenuti. Si applica quanto segue:

a. i ricavi conseguiti attraverso la vendita esterna dell'energia prodotta internamente devono essere dedotti dai costi interni;

b. il proprietario fondiario può addebitare i costi interni, dedotti i ricavi di cui alla lettera a, solo fino all'importo che avrebbe sostenuto per la corrispondente quantità di elettricità senza partecipare al raggruppamento;

c. se i costi interni, dedotti i ricavi di cui alla lettera a, sono inferiori all'importo massimo di cui alla lettera b, il proprietario fondiario può addebitare anche la metà della differenza.

69 Introdotto dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 702).
70 Introdotto dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 702).

Art. 17 Impiego di sistemi di accumulazione di elettricità nei raggruppamenti ai fini del consumo proprio

1 Chi utilizza un sistema di accumulazione di elettricità è tenuto a prendere a proprie spese provvedimenti volti a evitare perturbazioni tecniche al punto di raccordo alla rete.

2 Il gestore di rete è tenuto ad allacciare il sistema di accumulazione alle medesime condizioni di un produttore o consumatore finale comparabile.

3 I sistemi di accumulazione che possono solo prelevare elettricità dalla rete di distribuzione o solo cedere elettricità alla rete di distribuzione non devono necessariamente disporre di un dispositivo di misurazione separato.

4 Il gestore di rete deve gestire i dispositivi di misurazione nel punto di misurazione di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c OAEl[71] con la modalità basata sul saldo di tutte le fasi.

Art. 18 Rapporto con il gestore di rete

1 I proprietari fondiari sono tenuti a notificare al gestore di rete con un anticipo di tre mesi:

a.[72] la costituzione di un raggruppamento ai fini del consumo proprio, il nominativo del rappresentante di questo raggruppamento e dei locatari e affittuari che partecipano a tale raggruppamento e che dopo la costituzione dello stesso non risultano più come consumatori finali;

b. lo scioglimento di un raggruppamento;

c. l'impiego di un sistema di accumulazione e le relative modalità;

d.[73] il superamento in senso negativo del valore di cui all'articolo 15 capoverso 1.

2 I proprietari fondiari sono tenuti a notificare senza indugio al gestore di rete l'uscita dal raggruppamento di un locatario o di un affittuario. Il gestore di rete è tenuto ad accogliere nel servizio universale secondo l'articolo 6 o 7 LAEl, entro tre mesi, tale locatario o affittuario.[74]

3 Se il proprietario fondiario non è in grado di approvvigionare di elettricità i membri e i partecipanti del raggruppamento, il gestore di rete deve intervenire immediatamente per garantire tale approvvigionamento.

4 I costi per il gestore di rete derivanti dai capoversi 2 e 3 sono a carico del proprietario fondiario.

71 RS **734.71**
72 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 828).
73 Introdotta dalla cifra I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU **2019** 913).
74 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 702).

5 Il gestore di rete è tenuto a comunicare al proprietario fondiario entro 15 giorni lavorativi le informazioni necessarie per la costituzione di un raggruppamento ai fini del consumo proprio avvalendosi di linee di raccordo.[75]

6 È tenuto ad allestire un conteggio separato per il consumo dei consumatori finali che non partecipano a un raggruppamento ai fini del consumo proprio.[76]

7 È tenuto a mettere a disposizione del raggruppamento, a titolo gratuito, i dati del profilo di carico della misurazione della produzione e del consumo dei singoli partecipanti che sono necessari per il conteggio.[77]

Capitolo 5: Bandi di gara per misure di efficienza, garanzie per la geotermia e indennizzo per le misure di risanamento concernenti impianti idroelettrici[78]

Sezione 1: Bandi di gara per le misure di efficienza[79]

Art. 19 Bandi di gara e condizioni di partecipazione

1 L'UFE indice ogni anno bandi di gara per la realizzazione di misure temporanee di efficienza nel settore elettrico.

2 Esso fissa ogni anno le condizioni di partecipazione alla procedura di gara. Stabilisce priorità per quanto riguarda la promozione e può escludere singoli settori o applicazioni. Può inoltre limitare il contributo di promozione per singolo progetto o programma ed escludere dalla partecipazione progetti della Confederazione.

3 Non sussiste alcun diritto al prolungamento di un progetto o di un programma.

4 Chi partecipa ai bandi di gara può presentare il medesimo progetto o programma soltanto una volta nello stesso anno di gara.

Art. 20 Presa in considerazione e selezione

1 Per i contributi di promozione sono presi in considerazione unicamente i progetti e i programmi che:

a. soddisfano le condizioni di partecipazione alla procedura di gara; e

b. non verrebbero realizzati in assenza di un contributo di promozione.

2 I progetti e i programmi con il migliore rapporto tra contributo di promozione richiesto e risparmio di elettricità computabile a tale contributo (efficacia dei costi in ct./kWh) ottengono un contributo di promozione.

75 Introdotto dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 702).
76 Introdotto dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 702).
77 Introdotto dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 702).
78 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 783).
79 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 783).

Art. 20*a*[80] Programmi a livello nazionale

1 L'UFE può pubblicare un bando di gara separato per una misura specifica se:

a. non viene attuata o viene attuata solo in misura esigua nell'ambito dei bandi di gara di cui all'articolo 19; e

b. si può attuare in modo standardizzato e scalabile nell'ambito di programmi a livello nazionale.

2 L'UFE si basa sull'efficacia rispetto ai costi dei precedenti bandi di gara di cui all'articolo 19.

Art. 21 Versamento e restituzione

1 Il contributo di promozione viene versato dopo che le misure di efficienza sono state attuate. Se entro il termine previsto esse non sono attuate o sono attuate solo parzialmente, il contributo non viene versato o viene debitamente ridotto.

2 Nel caso di progetti e programmi di lunga durata possono essere effettuati versamenti prima che le misure siano state completamente attuate, a condizione che gli obiettivi intermedi preliminarmente definiti vengano raggiunti. Se un obiettivo intermedio non viene raggiunto, possono essere rifiutati ulteriori contributi.

3 Se a pagamento avvenuto le misure non sono state integralmente attuate o se tale attuazione si rivela carente, l'UFE può esigere la restituzione del contributo di promozione in misura totale oppure proporzionale in base alla differenza tra il risparmio di elettricità previsto e quello effettivamente conseguito.

4 Il beneficiario di un contributo di promozione deve trasmettere all'UFE e ai soggetti terzi incaricati dell'esecuzione i dati atti a verificare il guadagno in termini di efficienza elettrica e consentire l'accesso ai propri impianti.

Art. 22 Pubblicazione

1 L'UFE pubblica annualmente le seguenti indicazioni concernenti i bandi di gara e i programmi a livello nazionale:[81]

a. il numero di programmi e di progetti che beneficiano dei contributi di promozione;

b. il risparmio di elettricità atteso e realizzato nell'ambito di tali programmi e progetti;

c. i mezzi di promozione impiegati per ogni chilowattora risparmiato (efficacia rispetto ai costi).

2 Esso può inoltre pubblicare i dati trasmessi dai responsabili del progetto o del programma nonché i rapporti intermedi e finali stilati, nel rispetto del segreto d'affari e di fabbricazione.

80 Introdotto dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 702).
81 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 702).

Sezione 2: Garanzie per la geotermia[82]

Art. 23[83] Requisiti per il diritto e domanda

1 Possono essere prestate garanzie per la geotermia se un progetto soddisfa i requisiti di cui all'allegato 2.

2 La domanda di garanzia per la geotermia viene presentata all'UFE. Essa deve soddisfare i requisiti di cui all'allegato 2 numero 3.1 e contenere la prova che le domande di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie al progetto sono state integralmente presentate alle autorità competenti e il finanziamento del progetto è garantito.

Art. 24 Esame della domanda e decisione

1 Per l'esame delle domande l'UFE incarica un gruppo indipendente dal progetto composto di un massimo di sei esperti. Parallelamente il Cantone di ubicazione può inviare un proprio rappresentante nel gruppo di esperti.

2 Il gruppo di esperti esamina le domande e trasmette all'UFE una raccomandazione per la valutazione del progetto. Il rappresentante del Cantone non ha voce in capitolo nella raccomandazione. Nell'adempimento del proprio compito il gruppo di esperti può coinvolgere altri specialisti.

3 La procedura si basa sull'allegato 2 numero 3.[84]

4 Se sono soddisfatti i requisiti per la prestazione di una garanzia per la geotermia, la Confederazione conclude con il richiedente un contratto di diritto amministrativo. In esso si stabiliscono in particolare le condizioni per la restituzione secondo l'articolo 27.[85]

Art. 25 Ordine di presa in considerazione

1 Se il Fondo per il supplemento rete non dispone di risorse sufficienti, l'UFE inserisce il progetto in una lista d'attesa, salvo che risulti evidente che il progetto non soddisfa i requisiti. L'UFE ne dà comunicazione al richiedente.

2 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l'UFE considera i progetti più avanzati. Se più progetti hanno lo stesso livello d'avanzamento, viene considerato il progetto la cui domanda completa è stata presentata per prima in ordine cronologico.

82 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 783).
83 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 783).
84 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 783).
85 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 783).

Art. 26 Versamento della garanzia per la geotermia

La garanzia per la geotermia è versata previa presentazione della domanda se un progetto è valutato come successo parziale o come insuccesso. Essa è versata proporzionalmente:

a. in caso di successo parziale;

b. in caso di insuccesso, se il progetto è utilizzato per altri scopi e permette di conseguire un utile.

Art. 27[86] Restituzione

[1] Per la restituzione delle garanzie per la geotermia si applicano per analogia gli articoli 28–30 della legge del 5 ottobre 1990[87] sui sussidi (LSu).

[2] Qualora il progetto sia utilizzato per altri scopi e permetta di conseguire un utile, l'UFE può disporre la restituzione parziale o totale delle garanzie per la geotermia prestate.

[3] Prima di un utilizzo per altri scopi o di un'alienazione l'UFE deve essere informato in merito a:

a. il tipo di utilizzazione previsto;

b. i rapporti di proprietà e i responsabili;

c. eventuali utili e il relativo ammontare.

Sezione 3: Indennizzo per le misure di risanamento concernenti impianti idroelettrici

Art. 28 Domanda

[1] Il titolare di un impianto idroelettrico può presentare alla competente autorità cantonale una domanda di rimborso dei costi per le misure di cui all'articolo 83*a* della legge federale del 24 gennaio 1991[88] sulla protezione delle acque (LPAc) o all'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 1991[89] sulla pesca (LFSP).

[2] Tale domanda va presentata prima di iniziare i lavori o di procedere ad acquisti importanti (art. 26 cpv. 1 LSu[90]).

[3] I requisiti della domanda sono disciplinati nell'allegato 3 numero 1.

86 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 783).
87 RS **616.1**
88 RS **814.20**
89 RS **923.0**
90 RS **616.1**

Art. 29 Comunicazione ed esame della domanda da parte delle autorità cantonali

1 Dopo il ricevimento della domanda, l'autorità cantonale comunica immediatamente all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM):

a. la data di presentazione della domanda;

b. il nome del richiedente;

c. il genere di misure;

d. i costi presumibilmente computabili;

e. la data presumibile di conclusione dell'attuazione delle misure;

f. le indicazioni in merito a domande di pagamenti parziali eventualmente previsti per le misure.

2 L'autorità cantonale valuta la domanda secondo i criteri di cui all'allegato 3 numeri 2 e 3 e la inoltra corredata del proprio parere all'UFAM.

3 Se la domanda è incompleta, l'autorità cantonale informa immediatamente l'UFAM. Essa informa nuovamente l'UFAM non appena sono stati forniti i documenti richiesti a completamento della domanda.

Art. 30 Garanzia dell'indennizzo

1 L'UFAM valuta la domanda secondo i criteri di cui all'allegato 3 numeri 2 e 3 e coordina la propria valutazione con l'autorità cantonale.

2 Se i requisiti per l'ottenimento dell'indennizzo sono soddisfatti, l'UFAM garantisce l'indennizzo al titolare dell'impianto idroelettrico e ne stabilisce l'ammontare presunto.

3 Se dopo aver ottenuto la garanzia dell'indennizzo il titolare dell'impianto idroelettrico constata costi supplementari, lo comunica senza indugio all'autorità cantonale e all'UFAM. Se i costi supplementari sono rilevanti, si applica per analogia la procedura di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 31 Piano di pagamento

1 Se le domande pervenute eccedono i mezzi finanziari disponibili, l'UFAM elabora un piano di pagamento.

2 Per l'ordine dei pagamenti è determinante la data di presentazione delle domande all'autorità cantonale.

Art. 32 Pagamento dell'indennizzo e restituzione

1 Una volta attuate le misure, il titolare dell'impianto idroelettrico trasmette alla competente autorità cantonale un riepilogo dei costi complessivi computabili effettivamente sostenuti.

2 I costi computabili sono disciplinati nell'allegato 3 numero 3.

3 Il DATEC disciplina i dettagli per il calcolo dei costi computabili relativi alle misure d'esercizio.

4 L'autorità cantonale valuta la computabilità dei costi fatti valere nel riepilogo e inoltra quest'ultimo all'UFAM corredato del proprio parere.

5 L'UFAM esamina il riepilogo dei costi, coordina la propria valutazione con l'autorità cantonale e dispone l'indennizzo.

6 Esso chiede la restituzione di eventuali indennizzi pagati in eccesso.

Art. 33 Pagamenti parziali

1 In caso di misure di risanamento onerose, il titolare di un impianto idroelettrico può richiedere al massimo due pagamenti parziali all'anno, se ciò è previsto nella garanzia dell'indennizzo e il progetto presenta un adeguato grado d'avanzamento.

2 L'autorità cantonale valuta le domande di pagamenti parziali e le inoltra all'UFAM corredate del proprio parere.

3 L'UFAM valuta le domande di pagamenti parziali, coordina la propria valutazione con l'autorità cantonale ed esegue i pagamenti parziali.

Art. 34 Applicabilità della legge sui sussidi

Per il resto, si applica per analogia il capitolo 3 LSu[91].

Capitolo 6: Supplemento rete

Sezione 1: Riscossione e utilizzo

Art. 35 Riscossione

1 Il supplemento rete ammonta a 2,3 ct./kWh.

2 L'organo d'esecuzione addebita con cadenza almeno trimestrale ai gestori di rete e ai consumatori finali direttamente allacciati alla rete di trasporto il supplemento rete in funzione dell'elettricità prelevata dai consumatori finali e lo versa immediatamente nel Fondo per il supplemento rete.[92]

3 Se, in base alla regola di cui all'articolo 38 LEne, risulta una modifica del fabbisogno di mezzi di almeno 0,05 ct./kWh, il DATEC presenta al Consiglio federale una domanda di ridefinizione del supplemento rete. In tale domanda indica le modalità con cui il supplemento è presumibilmente ripartito tra i singoli tipi di utilizzo.

91 RS **616.1**

92 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU **2019** 913).

Art. 36 Utilizzo

1 L'assegnazione dei mezzi disponibili avviene in funzione del fabbisogno di mezzi e dei costi di esecuzione dei singoli utilizzi, dei costi proporzionali per il rimborso del supplemento rete secondo l'articolo 39 LEne, della liquidità totale del Fondo per il supplemento rete nonché del contributo dei singoli utilizzi per il raggiungimento dei valori obiettivo di cui agli articoli 2 e 3 LEne.[93]

2 Le quote massime previste dalla legge per il premio di mercato per l'elettricità prodotta dai grandi impianti idroelettrici esistenti, per i contributi d'investimento agli impianti idroelettrici con una potenza superiore a 10 MW e per gli indennizzi di cui all'articolo 34 LEne vengono sfruttate se necessario a seguito del fabbisogno di mezzi.

Art. 36*a*[94] Mutui di tesoreria

L'UFE e l'Amministrazione federale delle finanze stabiliscono di comune accordo i dettagli dei mutui di tesoreria, in particolare l'entità e la durata dei mutui, il tasso d'interesse e le ulteriori modalità.

Sezione 2: Rimborso

Art. 37 Aventi diritto

1 Il fatto che un consumatore finale svolga prevalentemente un compito di diritto pubblico in virtù di disposizioni legali o contrattuali secondo l'articolo 39 capoverso 3 LEne è stabilito in base al rispettivo ricavo.

2 I grandi impianti di ricerca per i quali è possibile richiedere il rimborso del supplemento rete in virtù dell'articolo 39 capoverso 3 secondo periodo LEne sono elencati nell'allegato 4. Il DATEC può apportare modifiche a questo allegato.

Art. 38 Periodo determinante

L'eventuale diritto del consumatore finale al rimborso è valutato in relazione a un anno contabile concluso.

Art. 39 Convenzione sugli obiettivi

1 Chi intende presentare una domanda di rimborso del supplemento rete deve elaborare, in collaborazione con un terzo certificato dall'UFE, una proposta di convenzione sugli obiettivi e sottoporla all'esame dell'UFE al più tardi tre mesi prima della fine dell'anno contabile per il quale intende chiedere il rimborso.[95]

93 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 702).
94 Introdotto dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 702).
95 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU **2025** 829).

1bis La convenzione sugli obiettivi ingloba tutte le misure che presentano una durata di ammortamento non superiore a sei anni. Nel caso di misure infrastrutturali, in particolare misure relative a edifici, a impianti a lunga durata di vita o orientati su diversi prodotti o processi, vale una durata di ammortamento non superiore a dodici anni.[96]

2 La convenzione sugli obiettivi ha una durata minima di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio. La convenzione deve comprendere interamente ogni anno contabile per il quale è richiesto il rimborso.

3 La convenzione sugli obiettivi fissa per ogni anno civile un obiettivo di efficienza energetica. Di regola l'aumento dell'efficienza energetica deve essere strutturato in maniera lineare.

4 La convenzione sugli obiettivi si considera rispettata se il grado di efficienza energetica durante il periodo di validità della convenzione resta al di sotto dell'obiettivo di efficienza energetica fissato per l'anno in questione per non più di due anni consecutivi e complessivamente per non più della metà degli anni previsti.

Art. 40 Rendiconto

1 Il consumatore finale presenta all'UFE entro il 31 maggio dell'anno successivo un rendiconto sull'attuazione della convenzione sugli obiettivi nell'anno civile in esame.

2 Il rendiconto contiene tutti i dati rilevanti per l'anno civile in relazione alla convenzione sugli obiettivi, confrontati con i dati degli anni precedenti. Esso contiene almeno le seguenti indicazioni:

a. il consumo totale di energia del consumatore finale con un confronto tra i valori effettivi e i valori di riferimento;

b. le misure di efficienza energetica adottate e i loro effetti;

c. l'efficienza energetica del consumatore finale con un confronto tra i valori effettivi e i valori di riferimento;

d. le previste misure correttive corredate di una motivazione, se per l'anno in questione l'obiettivo di efficienza energetica fissato non è stato raggiunto.

3 L'UFE può richiedere ulteriori dati, nella misura in cui siano necessari per la verifica del rispetto della convenzione sugli obiettivi.

Art. 41 Adeguamento della convenzione sugli obiettivi

1 L'UFE valuta, d'ufficio o su richiesta, l'adeguamento della convenzione sugli obiettivi.

2 Esso valuta l'adeguamento in ogni caso se:

a. il grado di efficienza energetica del consumatore finale si colloca almeno per il 10 per cento al di sotto o al di sopra dell'obiettivo di efficienza fissato per l'anno in questione; e

96 Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 828).

b. lo scarto rispetto all'obiettivo di efficienza energetica è riconducibile a un cambiamento radicale delle condizioni in base alle quali era stata redatta la convenzione sugli obiettivi e il cambiamento non è di natura transitoria, in particolare se riguarda una fondamentale e duratura trasformazione della struttura o dell'attività imprenditoriale del consumatore finale.

3 Il consumatore finale deve informare immediatamente l'UFE in caso di cambiamenti delle condizioni in base alle quali era stata redatta la convenzione sugli obiettivi.

4 Un eventuale adeguamento della convenzione sugli obiettivi ha effetto retroattivo dall'inizio dell'anno in cui la modifica ha prodotto i suoi effetti.

Sezione 3: Procedura per il rimborso

Art. 42 Domanda

1 La domanda di rimborso del supplemento rete deve essere presentata all'UFE al più tardi sei mesi dopo la fine dell'anno contabile per il quale si chiede il rimborso.

2 La domanda deve contenere i giustificativi e i documenti seguenti:

a. i giustificativi del plusvalore lordo dell'ultimo anno contabile concluso;

b. il rapporto dell'organo di revisione relativo alla revisione ordinaria o limitata;

c. i giustificativi relativi ai costi dell'elettricità dell'ultimo anno contabile concluso;

d. i giustificativi della quantità di elettricità acquistata nell'ultimo anno contabile concluso e il corrispondente supplemento rete pagato.

3 Per i consumatori finali di cui all'articolo 39 capoverso 3 secondo periodo LEne la domanda, in deroga al capoverso 2, deve contenere:

a. il giustificativo della quantità di elettricità da essi acquistata nell'ultimo anno contabile concluso per l'esercizio del grande impianto di ricerca in questione di cui all'allegato 4; e

b. il corrispondente supplemento rete versato.

4 L'UFE può richiedere altri giustificativi e documenti oltre a quelli indicati ai capoversi 2 e 3.

Art. 43[97] Plusvalore lordo

1 Il plusvalore lordo deve essere determinato sulla base del conto annuale dell'impresa soggetta all'obbligo di tenuta della contabilità e presentazione dei conti conformemente all'articolo 957 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO)[98].

97 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 3465).
98 RS **220**

2 Se, ai sensi dell'articolo 962 CO, un'impresa ha l'obbligo di allestire un conto in base a una norma contabile riconosciuta, il plusvalore lordo deve essere determinato sulla base di questo conto.

3 Il plusvalore lordo si calcola in base all'allegato 5.

Art. 44 Costi dell'elettricità, quantità di elettricità e supplemento rete

1 I costi dell'elettricità, la quantità di elettricità acquistata e il corrispondente supplemento rete versato devono essere determinati sulla base dei giustificativi contabili.

2 I costi dell'elettricità corrispondono ai costi fatturati al consumatore finale per la fornitura di energia elettrica, l'utilizzazione della rete nonché per le tasse e le prestazioni a favore degli enti pubblici, compreso il supplemento rete ed esclusa l'imposta sul valore aggiunto.

3 Sono altresì computati come costi dell'elettricità i costi sostenuti dai consumatori finali che nello svolgimento della propria attività gestiscono una propria rete elettrica per la distribuzione dell'elettricità acquistata. Ne sono esclusi i costi per le installazioni domestiche e quelle specifiche dell'impianto.

4 Non sono considerati costi dell'elettricità ai sensi dei capoversi 2 e 3 i costi per l'elettricità addebitati ad altri consumatori finali.

Art. 45 Esame della domanda

1 L'UFE decide in merito al diritto al rimborso sulla base della domanda di rimborso e del rendiconto contenente le informazioni sull'attuazione della convenzione sugli obiettivi.

2 Se all'UFE non è stato ancora trasmesso alcun rendiconto contenente informazioni sull'intero anno contabile da esaminare e si prospetta la possibilità che la convenzione sugli obiettivi non sia rispettata, l'UFE può rinviare la decisione fino alla presentazione e alla valutazione del rendiconto successivo.

Art. 46 Versamento annuale

1 Se l'UFE approva la domanda di rimborso, ne stabilisce l'importo deducendo eventuali versamenti mensili.

2 In caso di rimborso parziale il calcolo dell'importo è disciplinato nell'allegato 6 numero 1.

3 Sugli importi del rimborso non sono calcolati interessi.

Art. 47 Versamento mensile

1 Il consumatore finale può presentare all'UFE una domanda di versamento mensile per l'anno contabile in corso. Tale domanda vale anche per i successivi anni contabili. Essa deve contenere le informazioni e i documenti di cui all'articolo 42 capoverso 2 lettere a, c e d, qualora essi non siano già stati presentati unitamente alla domanda di rimborso.

2 In caso di versamento mensile è versato l'80 per cento del rimborso atteso nell'anno contabile in corso. L'ammontare del versamento mensile è calcolato secondo l'allegato 6 numero 2.

3 Dopo l'approvazione della domanda sono versati:

a. l'80 per cento del rimborso atteso per l'ultimo anno contabile concluso;

b. l'importo calcolato secondo il capoverso 2 per i mesi dell'anno contabile in corso trascorsi fino all'approvazione della domanda.

4 L'UFE può adeguare in ogni momento i versamenti mensili se:

a. cambiano i parametri rilevanti ai fini del loro calcolo;

b. nell'anno contabile in corso il consumo di energia elettrica del consumatore finale diverge in misura considerevole dal consumo dell'ultimo anno contabile concluso.

5 Se cambiano i parametri di cui al capoverso 4, in particolare la quantità di elettricità acquistata, il consumatore finale deve notificarlo immediatamente all'UFE.

Art. 48 Restituzione dei rimborsi ottenuti indebitamente

1 Il consumatore finale che, in virtù dell'articolo 47, ha ricevuto in versamento importi eccessivi oppure non ha raggiunto l'importo minimo di cui all'articolo 40 lettera d LEne è tenuto a restituire gli importi ricevuti in eccesso a titolo di rimborso per l'anno contabile in questione.

2 Il consumatore finale che non rispetta pienamente la convenzione sugli obiettivi è tenuto a restituire tutti gli importi versati a titolo di rimborso durante il periodo di validità della convenzione (art. 41 cpv. 3 LEne).

3 Gli importi restituiti confluiscono nel Fondo per il supplemento rete. Agli importi non viene applicato alcun interesse.

Art. 49 Coinvolgimento di terzi

1 L'UFE può incaricare terzi di svolgere segnatamente i seguenti compiti:

a. elaborazione della proposta di convenzione sugli obiettivi insieme ai consumatori finali;

b. verifica della proposta di convenzione sugli obiettivi;

c. assistenza al consumatore finale nell'allestimento del rendiconto annuale relativo all'attuazione della convenzione sugli obiettivi;

d. verifica delle indicazioni fornite in occasione della presentazione della domanda nonché della documentazione presentata.

2 I consumatori finali sono tenuti a collaborare con i terzi incaricati. Essi devono in particolare mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari e garantire l'accesso agli impianti durante il normale orario di lavoro.

Capitolo 7: Impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese

Art. 50 Edifici

1 Nell'emanare le disposizioni di cui all'articolo 45 capoverso 3 LEne, i Cantoni si orientano ai criteri armonizzati tra i Cantoni stessi.

2 Per rinnovamenti considerevoli ai sensi dell'articolo 45 capoverso 3 lettera c LEne s'intende in particolare:

a. il risanamento completo dell'impianto di riscaldamento e di produzione dell'acqua calda;

b. il risanamento energetico di edifici collegati a reti di teleriscaldamento su piccola scala con conteggio per singolo edificio, nell'ambito dei quali gli involucri di uno o più edifici vengono risanati in misura superiore al 75 per cento.

Art. 51 Imprese

1 Per le convenzioni sugli obiettivi stipulate tra la Confederazione e le imprese nell'ambito dell'esecuzione sia di prescrizioni della Confederazione in materia di convenzioni sugli obiettivi sia di prescrizioni cantonali in materia di convenzioni sugli obiettivi con grandi consumatori secondo l'articolo 46 capoverso 3 LEne, nella redazione dei requisiti generali la Confederazione coinvolge i Cantoni.

2 Chi intende utilizzare una tale convenzione sugli obiettivi, elabora in collaborazione con un terzo certificato dall'UFE una corrispondente proposta e la sottopone all'esame dell'UFE. La verifica del rispetto della convenzione sugli obiettivi compete all'UFE.[99]

3 L'UFE può assumersi, su richiesta di un Cantone, i compiti di cui al capoverso 2 anche quando la convenzione sugli obiettivi è utilizzata esclusivamente per l'esecuzione delle prescrizioni cantonali in materia di convenzioni sugli obiettivi con grandi consumatori secondo l'articolo 46 capoverso 3 LEne.

4 Esso può incaricare terzi dello svolgimento dei compiti di cui al capoverso 2.

Capitolo 7*a*:[100] Miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità

Art. 51*a* Obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica

1 I fornitori di elettricità che nell'anno precedente hanno venduto ai loro consumatori finali 10 GWh o più di elettricità (quantità di riferimento di elettricità venduta) devono

99 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU **2025** 829).

100 Introdotta dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 702).

realizzare annualmente, mediante miglioramenti dell'efficienza energetica, un risparmio di elettricità pari a:

a. 1 per cento nel 2026;

b. 1,5 per cento nel 2027;

c. 2 per cento a partire dal 2028.

2 Per il calcolo della quantità di riferimento di elettricità venduta non si tiene conto delle forniture a:

a. consumatori finali che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 40 LEne e i cui costi per l'elettricità ammontano almeno al 20 per cento del valore aggiunto lordo;

b. centrali elettriche e impianti di stoccaggio senza consumo finale secondo l'articolo 14*a* capoverso 1 LAEl.

3 L'UFE calcola la quantità di riferimento di elettricità venduta e fissa gli obiettivi per i singoli fornitori di elettricità ogni anno entro il 30 giugno.

Art. 51*b* Misure computabili

1 Le misure di miglioramento dell'efficienza energetica sono computabili se:

a. corrispondono alle migliori tecnologie disponibili; e

b. il risparmio di elettricità conseguito può essere misurato o calcolato.

2 Nell'obiettivo annuale viene computato l'intero risparmio di elettricità conseguito da una misura notificata nel corso della durata dei suoi effetti.

Art. 51*c* Misure non computabili

Non sono computabili le misure:

a. che devono essere attuate in base a prescrizioni legali della Confederazione o che sono previste nel modulo di base del MoPEC 2014[101];

b. per le quali la Confederazione, un Cantone o un Comune ha erogato aiuti finanziari;

c. che sono attuate presso consumatori finali secondo l'articolo 51*a* capoverso 2 lettera a;

d. che sono computate per l'adempimento di una convenzione sugli obiettivi stipulata con la Confederazione o un Cantone;

e. che non sono permanenti;

f. che ottengono il risparmio di elettricità attraverso una modifica del comportamento dei consumatori finali.

101 www.endk.ch > Documentazione > Edifici / MoPEC

Art. 51*d* Misure standardizzate

1 L'UFE stabilisce misure standardizzate per migliorare l'efficienza energetica.

2 Mette a disposizione protocolli di risparmio che servono ad attestare il risparmio di elettricità ottenuto con le misure standardizzate.

Art. 51*e* Misure non standardizzate

1 La domanda di computabilità di una misura non standardizzata deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

a. la descrizione della misura;

b. la procedura per misurare o calcolare il risparmio di elettricità.

2 L'UFE può dichiarare computabile una misura prevedendo oneri e condizioni.

3 Mette a disposizione di chi presenta la domanda un apposito protocollo di risparmio per la misura.

Art. 51*f* Obbligo di notifica e data della notifica

I fornitori di elettricità comunicano all'UFE ogni anno entro il 30 aprile i seguenti dati relativi all'anno precedente:

a. la quantità di elettricità che hanno venduto a consumatori finali;

b. la quantità di elettricità che hanno venduto a consumatori finali nel servizio universale;

c. la quantità di elettricità che hanno venduto a consumatori finali secondo l'articolo 51*a* capoverso 2;

d. i costi per l'attuazione delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica.

Art. 51*g* Raggiungimento dell'obiettivo

1 I fornitori di elettricità notificano all'UFE le misure attuate nell'anno in cui auspicano che vengano computate nell'obiettivo.

2 La notifica deve contenere segnatamente:

a. il protocollo di risparmio compilato;

b. le indicazioni e i documenti stabiliti nel protocollo di risparmio che attestano il risparmio di elettricità e la data di attuazione della misura.

3 Se i fornitori di elettricità superano l'obiettivo, i risparmi di elettricità aggiuntivi vengono conteggiati per l'obiettivo dell'anno successivo.

Art. 51*h* Controlli

1 L'UFE controlla in modo appropriato le basi utilizzate per stabilire l'obiettivo e l'attuazione delle misure. A tale scopo può segnatamente:

a. esigere l'accesso alla documentazione e alle informazioni necessarie per il controllo;

b. entrare negli edifici, nelle aziende e nelle altre infrastrutture durante il normale orario di lavoro.

2 Per verificare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 6 capoverso 5ter LAEl, la Commissione dell'energia elettrica può controllare i dati e le indicazioni concernenti le forniture ai consumatori finali.

3 Se da un controllo risulta che le misure notificate non possono essere computate, i risparmi di elettricità del fornitore di elettricità vengono dedotti a posteriori.

Art. 51*i* Pubblicazione

L'UFE pubblica annualmente i seguenti dati:

a. il numero di fornitori di elettricità cui sono stati assegnati degli obiettivi e l'entità totale degli obiettivi;

b. il numero di obiettivi raggiunti e non raggiunti e l'entità totale dei risparmi di elettricità conseguiti;

c. il numero e il tipo di misure attuate, nonché l'importo dei risparmi di elettricità conseguiti;

d. i costi medi per l'attuazione delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica.

Capitolo 8: Promozione

Sezione 1: Misure

Art. 52 Informazione e consulenza

1 La Confederazione può sostenere Cantoni, Comuni e organizzazioni private segnatamente per quanto riguarda:

a. la pubblicazione di documentazione;

b. i contributi dei media;

c. lo svolgimento di esposizioni, attività e concorsi;

d. l'utilizzo di media digitali a fini informativi e di consulenza;

e. l'allestimento di offerte di consulenza;

f. lo svolgimento di consulenze.

2 Per poter essere sostenute, queste attività devono essere conformi alla politica energetica della Confederazione e dei Cantoni.

Art. 53 Formazione e formazione continua

1 La Confederazione sostiene la formazione e la formazione continua delle persone incaricate dei compiti previsti dalla legge e dalla presente ordinanza, in particolare attraverso:

a. contributi ad attività organizzate dai Cantoni e dai Comuni o da organizzazioni;

b. attività organizzate dall'UFE.

2 In collaborazione con i Cantoni, le associazioni e le istituzioni formative, essa può sostenere la formazione professionale e la formazione continua degli specialisti dell'energia, segnatamente con i mezzi seguenti:

a. l'elaborazione di un'offerta di corsi per la formazione e la formazione continua;

b. la preparazione di materiale didattico;

c. la formazione continua degli insegnanti;

d. lo sviluppo e la gestione di un sistema d'informazione.

3 La promozione di corsi di formazione e di formazione continua individuali è esclusa.

Art. 54[102] Impianti pilota e di dimostrazione nonché progetti pilota e di dimostrazione

Possono usufruire del sostegno:

a. gli impianti e i progetti pilota che:
   1. servono al collaudo tecnico di sistemi, metodi o concetti energetici innovativi, e
   2. vengono realizzati sotto forma di prototipi o sistemi parziali che consentono di determinare dati scientifici e tecnici;

b. gli impianti e i progetti di dimostrazione che:
   1. servono a provare il corretto funzionamento nelle dimensioni reali e in un ambiente vicino al mercato, e
   2. permettono una valutazione globale sotto il profilo tecnico, economico e sociale, nell'ottica dell'effettiva introduzione sul mercato di tecnologie, soluzioni e approcci energetici innovativi.

Art. 54*a*[103] Promozione secondo l'articolo 50*a* LEne: condizioni e campo d'applicazione

1 La Confederazione promuove misure secondo l'articolo 50*a* LEne se queste soddisfano:

102 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 702).

103 Introdotto dall'all. 3 dell'O del 27 nov. 2024 sulla protezione del clima, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 772).

a. le condizioni di cui all'allegato 6*a* numero 1 quando un impianto di riscaldamento a olio combustibile, a gas naturale o elettrico a resistenza fisso viene sostituito con:
   1. un impianto di riscaldamento a legna automatico,
   2. una pompa di calore aria/acqua,
   3. una pompa di calore salamoia/acqua o una pompa di calore acqua/acqua, o
   4. un allacciamento a una rete di teleriscaldamento;

b. le condizioni di cui all'allegato 6*a* numero 2 quando viene installato un impianto di collettore solare termico o viene ampliato un impianto di collettore solare termico esistente;

c. le condizioni di cui all'allegato 6*a* numero 3 quando un riscaldamento a olio combustibile, a gas naturale o elettrico a resistenza decentralizzato privo di sistema idraulico di distribuzione del calore viene sostituito con un riscaldamento principale alimentato a energie rinnovabili dotato di un sistema idraulico di distribuzione del calore;

d. le condizioni di cui all'allegato 6*a* numero 4 quando l'efficienza energetica dell'involucro dell'edificio viene migliorata in maniera globale.

2 L'articolo 57 capoverso 1 si applica per analogia.

3 Non vengono promosse le misure secondo l'articolo 57 capoverso 2 della presente ordinanza nonché quelle secondo l'articolo 104 capoverso 2 dell'ordinanza del 30 novembre 2012[104] sul CO_2.

4 I Cantoni possono escludere dalla promozione al massimo una delle misure di cui all'allegato 6*a* numeri 1 e 2.

Art. 54*b*[105] Promozione secondo l'articolo 50*a* LEne: contributi e limite massimo di contribuzione

1 I contributi per le misure di cui all'articolo 50*a* LEne sono stabiliti nell'allegato 6*a* numeri 1.1.3, 1.2.3, 1.3.3, 1.4.2, 2.3, 3.4 e 4.4.

2 I Cantoni possono fissare un limite massimo dei contributi per le misure. Questo non può essere inferiore a 100 000 franchi.

3 La promozione delle misure di cui all'allegato 6*a* numeri 1, 2 e 4 non può superare il 50 per cento dei costi d'investimento totali.

104 RS **641.711**
105 Introdotto dall'all. 3 dell'O del 27 nov. 2024 sulla protezione del clima, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 772).

Art. 54*c*[106] Promozione secondo l'articolo 50*a* LEne: consulenza per la sostituzione di riscaldamenti

1 Attingendo ai fondi di cui all'articolo 50*a* LEne è possibile impiegare fino a 15 milioni di franchi all'anno per la consulenza per la sostituzione di riscaldamenti con riscaldamenti principali alimentati a energie rinnovabili.

2 La consulenza viene promossa come segue:

a. con 450 franchi forfettari per:
   1. le case unifamiliari,
   2. le case plurifamiliari fino a sei unità abitative,
   3. gli edifici non abitativi con una potenza termica installata fino a 30 kW;

b. con 1800 franchi forfettari per:
   1. le comunioni dei proprietari per piani,
   2. le case plurifamiliari con più di sei unità abitative,
   3. gli edifici non abitativi con una potenza termica installata superiore a 30 kW.

Art. 54*d*[107] Promozione secondo l'articolo 50*a* LEne: procedura, esecuzione e finanziamento

1 La Confederazione accorda ai Cantoni i contributi di base secondo l'articolo 50*a* capoverso 3 LEne nell'ambito della concessione dei contributi globali di cui all'articolo 34 della legge del 23 dicembre 2011[108] sul CO_2.

2 La procedura e l'esecuzione della promozione sono rette per analogia:

a. dalle seguenti disposizioni della presente ordinanza:
   1. articolo 59 in combinato disposto con l'articolo 110 capoversi 2 e 3 dell'ordinanza del 30 novembre 2012[109] sul CO_2,
   2. articolo 60,
   3. articoli 63, 64 e 67 in combinato disposto con l'articolo 105 lettera b dell'ordinanza sul CO_2;

b. dagli articoli 107, 108 capoverso 1 e 109 dell'ordinanza sul CO_2.

3 Se in un anno i fondi disponibili in un Cantone secondo l'articolo 50*a* LEne sono esauriti, tale Cantone può farsi conteggiare nuovi incentivi mediante la promozione di cui all'articolo 34 della legge sul CO_2.

4 L'esecuzione della promozione della consulenza per la sostituzione di riscaldamenti (art. 54*c*) compete alla Confederazione.

106 Introdotto dall'all. 3 dell'O del 27 nov. 2024 sulla protezione del clima, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 772).
107 Introdotto dall'all. 3 dell'O del 27 nov. 2024 sulla protezione del clima, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 772).
108 RS **641.71**
109 RS **641.711**

Sezione 2: Contributi globali

Art. 55 Condizioni generali

1 Possono essere concessi contributi globali a programmi cantonali per:

a. l'informazione e la consulenza (art. 47 LEne);

b. la formazione e la formazione continua (art. 48 LEne);

c. la promozione dell'impiego dell'energia e del recupero del calore residuo (art. 50 LEne).

2 I contributi globali a tali programmi vengono concessi soltanto se:

a. il programma in questione poggia su basi giuridiche cantonali;

b. il Cantone stanzia un credito per il programma in questione; e

c. per il programma in questione il Cantone non riceve già sotto altre forme un contributo della Confederazione.

Art. 56 Contributi globali a programmi cantonali per l'informazione e la consulenza, nonché per la formazione e la formazione continua

Nell'ambito della promozione di programmi cantonali per l'informazione e la consulenza (art. 47 LEne) nonché per la formazione e la formazione continua (art. 48 LEne), possono essere concessi contributi globali in particolare per:

a. documentazione e attività mediatica;

b. mostre, manifestazioni e concorsi;

c. corsi e formazioni;

d. consulenze relative a oggetti e processi;

e. analisi.

Art. 57 Contributi globali a programmi cantonali per la promozione dell'impiego dell'energia e del recupero del calore residuo

1 Nell'ambito della promozione di programmi cantonali per la promozione dell'impiego dell'energia e del recupero del calore residuo (art. 50 LEne) le misure costruttive possono essere promosse attraverso contributi globali soltanto se le relative domande di promozione vengono presentate prima dell'inizio dei lavori di costruzione.

2 I contributi globali non possono essere impiegati per:

a. edifici e impianti pubblici della Confederazione e dei Cantoni;

b. impianti alimentati con energie fossili.

3 I contributi globali possono essere concessi anche per programmi d'investimento e di marketing finalizzati ad accrescere la notorietà dei programmi cantonali per la promozione di misure di cui all'articolo 50 LEne.

Art. 58 Certificato energetico degli edifici con rapporto di consulenza

1 Nei propri programmi di promozione dell'impiego dell'energia e del recupero del calore residuo (art. 50 LEne), i Cantoni prevedono la possibilità di sostenere le misure costruttive concernenti gli edifici soltanto se per questi è disponibile un certificato energetico cantonale degli edifici con rapporto di consulenza (CECE Plus).

2 Negli edifici per i quali non può essere emesso un CECE Plus, i requisiti per la redazione del certificato energetico degli edifici con rapporto di consulenza si basano sulle norme tecniche riconosciute.

3 Per la promozione delle seguenti misure costruttive non è necessaria la presentazione di un CECE Plus se le misure costruttive non sono promosse insieme ad altre misure per le quali l'esistenza di un CECE Plus costituisca un requisito per l'ottenimento del contributo:

a. il risanamento dell'isolamento termico per il quale viene riconosciuto un contributo di promozione inferiore a 10 000 franchi per ogni domanda;

b. la sostituzione di un riscaldamento elettrico, a olio combustibile o gas naturale con nuovi impianti tecnici;

c. l'installazione di impianti di collettori solari termici;

d. l'installazione di impianti di aerazione degli appartamenti;

e. il risanamento dell'edificio realizzato in tappe più consistenti e con calcolo a regola d'arte del fabbisogno termico e di energia termica conformemente alle norme SIA;

f. il risanamento globale, ossia non a tappe, per il quale viene rilasciato un certificato Minergie;

g. le nuove costruzioni;

h. i progetti per reti di riscaldamento.

Art. 59 Rendiconto

1 I Cantoni presentano all'UFE entro il 15 marzo dell'anno successivo un rapporto sullo svolgimento dei programmi promossi attraverso i contributi globali.[110]

2 Per quanto riguarda i programmi cantonali per l'informazione e la consulenza (art. 47 LEne) nonché per la formazione e la formazione continua (art. 48 LEne) il rapporto deve fornire informazioni appropriate su:

a. il numero e il tipo di misure realizzate e i mezzi finanziari impiegati a tale scopo;

b. i mezzi finanziari non utilizzati e l'eventuale riporto della quota residua della Confederazione all'anno successivo.

110 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 828).

3 Per quanto riguarda i programmi cantonali per la promozione dell'impiego dell'energia e del recupero del calore residuo (art. 50 LEne) il rapporto deve fornire informazioni appropriate su:

a. i risparmi di energia previsti e conseguiti grazie al programma, nonché la quota delle energie rinnovabili e del recupero di calore sull'energia consumata;

b. gli investimenti previsti e avviati grazie al programma, prendendo in considerazione eventuali ricadute;

c. i controlli a campione svolti in loco per verificare la corretta utilizzazione dei mezzi forniti attraverso i contributi globali;

d. l'importo totale dei mezzi finanziari impiegati, suddivisi in quote della Confederazione e dei Cantoni nonché secondo gli ambiti di promozione e precisando l'importo medio degli aiuti finanziari versati;

e. i mezzi finanziari non utilizzati e l'eventuale riporto all'anno seguente della quota rimanente della Confederazione.

4 L'UFE stabilisce i requisiti per l'elaborazione dei dati necessari a valutare l'efficacia del programma di promozione cantonale.

5 Su sua richiesta, vanno messi a disposizione dell'UFE i documenti relativi al rapporto necessari a valutare l'efficacia.

6 L'UFE può utilizzare i dati per scopi statistici e metterli a disposizione della Conferenza dei direttori cantonali dell'energia (CdEN).

Art. 60 Controllo

1 I Cantoni controllano e garantiscono il corretto impiego dei contributi globali.

2 Inseriscono i risultati dei controlli nel proprio rendiconto e conservano i documenti per dieci anni.

3 Nell'ambito della promozione di misure per l'impiego dell'energia e il recupero del calore residuo (art. 50 LEne) effettuano controlli a campione in loco.

4 L'UFE effettua controlli a campione concernenti:

a. l'esecuzione di singole misure;

b. l'utilizzazione dei contributi globali;

c. la contabilità finanziaria;

d. la prassi dell'esame della domanda; e

e. il controllo di qualità dei Cantoni.

Sezione 3: Aiuti finanziari per progetti individuali

Art. 61[111] Aiuti finanziari per impianti pilota e di dimostrazione, progetti pilota e di dimostrazione ed esperimenti sul terreno e analisi

1 Gli aiuti finanziari possono essere erogati a impianti pilota e di dimostrazione e a progetti pilota e di dimostrazione (art. 49 cpv. 2 lett. a e 3 LEne) se:

a. forniscono un contributo rilevante al raggiungimento degli obiettivi della politica energetica e climatica della Confederazione;

b. si occupano dello sviluppo e del collaudo di tecnologie, soluzioni e approcci innovativi e generano nuove conoscenze;

c. il potenziale di applicazione delle tecnologie, delle soluzioni e degli approcci interessati e la probabilità di successo del progetto sono sufficientemente elevati;

d. i risultati ottenuti sono accessibili al pubblico; e

e. i costi del progetto sono proporzionati ai criteri di cui alle lettere a–d.

2 Questi requisiti si applicano per analogia al sostegno a esperimenti sul terreno e analisi (art. 49 cpv. 2 lett. b LEne).

3 L'UFE stabilisce l'ammontare dell'aiuto finanziario sulla base dei costi computabili, tenendo conto in particolare del rapporto di cui al capoverso 1 lettera e.

Art. 62 Aiuti finanziari per l'impiego dell'energia e il recupero del calore residuo

Gli aiuti finanziari a progetti individuali per l'impiego dell'energia e il recupero del calore residuo (art. 50 LEne) sono concessi soltanto se i progetti:

a. sono conformi alla politica energetica della Confederazione e allo stato della tecnica;

b. riducono l'inquinamento ambientale dovuto al consumo di energia oppure favoriscono l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia;

c. non pregiudicano notevolmente la funzione delle acque eventualmente utilizzate; e

d. non sarebbero redditizi in assenza del sostegno.

Sezione 4: Procedura

Art. 63 Contenuto delle domande

1 Le domande di contributi globali devono contenere tutte le informazioni e tutti i documenti necessari alla verifica delle condizioni legali, in particolare:

111 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 702).

a. una descrizione del programma di promozione cantonale con l'indicazione delle relative basi giuridiche;

b. l'importo del credito cantonale stanziato o richiesto.

1bis Eventuali mezzi finanziari di terzi confluiti nel credito cantonale di cui al capoverso 1 lettera b devono essere dichiarati. Questi mezzi devono essere vincolanti, irrevocabili e messi a disposizione su tutto il territorio del Cantone per il programma di promozione cantonale.[112]

2 Le domande di aiuti finanziari per progetti individuali devono contenere tutte le informazioni e tutti i documenti necessari alla verifica delle condizioni legali, tecniche, economiche e d'esercizio, in particolare:

a. il nome o la ragione sociale del richiedente;

b. la lista dei Cantoni e dei Comuni sul cui territorio sono pianificati i lavori;

c. la descrizione, l'obiettivo, l'inizio e la probabile durata dei lavori previsti;

d. i costi, con l'indicazione dei contributi di terzi e di quelli attesi dalla Confederazione.

3 L'UFE può richiedere ulteriori informazioni e documenti da presentare unitamente alla domanda.

Art. 64 Presentazione delle domande

1 Le domande di contributi globali vanno presentate all'UFE entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

2 Le domande di aiuti finanziari per progetti individuali di promozione di misure di cui all'articolo 49 capoversi 2 e 3 LEne vanno presentate all'UFE almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esecuzione del progetto.

3 L'UFE stabilisce le ulteriori modalità attraverso direttive.

Art. 65 Selezione mediante procedura di gara

Se in virtù dell'articolo 49 capoverso 4 LEne una misura viene selezionata nell'ambito di una procedura di gara, il bando di gara comprende almeno le seguenti indicazioni:

a. la delimitazione tematica dell'oggetto della promozione;

b. il termine di presentazione della domanda;

c. le condizioni di partecipazione;

d. i criteri di valutazione e selezione.

112 Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 828).

Art. 66 Parere dei Cantoni

L'UFE sottopone per parere al Cantone di ubicazione interessato le domande di aiuti finanziari per progetti individuali rilevanti per i Cantoni dal punto di vista tecnico-energetico o della politica energetica.

Art. 67 Decisione

1 L'UFE si pronuncia sulle domande di aiuti finanziari per progetti individuali e sulle domande di contributi globali entro tre mesi dal loro ricevimento. Eccezionalmente esso può prorogare questo termine al massimo di due mesi.

2 Per valutare le domande esso può ricorrere a periti.

3 Esso informa i Cantoni circa la decisione in merito agli aiuti finanziari per progetti individuali, se questa è di grande importanza per il Cantone interessato.

Capitolo 9: Cooperazione internazionale

Art. 68

1 Il DATEC è autorizzato, nell'ambito dell'Agenzia internazionale dell'energia e dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, a concludere trattati internazionali di portata limitata in materia di cooperazione nella ricerca energetica ai sensi dell'articolo 7*a* capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997[113] sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

2 Esso può attribuire questa competenza all'UFE e all'Ispettorato federale della sicurezza nucleare.

3 L'organo d'esecuzione rappresenta la Svizzera in materia di certificati di origine nell'ambito della collaborazione con le corrispondenti autorità partner a livello internazionale, in particolare con l'Association of Issuing Bodies (AIB).

Capitolo 10: Verifica degli effetti, geodati e trattamento dei dati[114]

Art. 69 Monitoraggio

1 Nell'ambito del monitoraggio l'UFE osserva in particolare i seguenti ambiti:

a. la produzione di elettricità da energie rinnovabili;

b. il consumo di energia e di elettricità;

c. lo sviluppo della rete;

d. la sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

113 RS **172.010**

114 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6121).

e. i prezzi e le spese dell'energia;

f. le ripercussioni sull'ambiente dovute al consumo di energia;

g. gli sviluppi tecnologici rilevanti nel settore energetico anche sotto il profilo internazionale;

h. le conseguenze e l'efficacia delle misure di politica energetica.

2 L'UFE pubblica i risultati del monitoraggio di regola una volta all'anno.

3 Se non ricavabili da statistiche federali, l'UFE reperisce i dati necessari per il monitoraggio da altre autorità federali, dai Cantoni e dai Comuni nonché da altre persone giuridiche di diritto pubblico e, nella misura del possibile, rinuncia a svolgere ulteriori rilevamenti diretti. Esso può inoltre accordarsi con gli organi menzionati nell'articolo 56 LEne affinché, nell'ambito dei loro rilevamenti, questi rilevino anche i dati necessari all'adempimento dei suoi compiti di monitoraggio.

Art. 69*a*[115] Panoramica territoriale degli impianti di produzione dell'elettricità

1 L'organo d'esecuzione documenta conformemente alle disposizioni dell'UFE tutti gli impianti di produzione dell'elettricità registrati sotto forma di geodati e fornisce i geodati all'UFE.

2 L'UFE elabora e pubblica una visione d'insieme che contiene in particolare le seguenti informazioni sui singoli impianti di produzione dell'elettricità:

a. ubicazione;

b. tecnologia;

c. categoria dell'impianto;

d. potenza;

e. data della messa in esercizio;

f.[116] eventuale interesse nazionale dell'impianto.

3 Se un impianto di produzione dell'elettricità viene ampliato, la visione d'insieme contiene inoltre le informazioni concernenti la categoria dell'impianto, la potenza e la data della messa in esercizio dell'ampliamento.

4 Per gli impianti fotovoltaici l'UFE pubblica anche informazioni sull'orientamento e sull'inclinazione dei moduli, se tali informazioni sono disponibili presso l'organo d'esecuzione.

115 Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6121).

116 Introdotta dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 702).

Art. 69*b*[117] Panoramica territoriale degli impianti di produzione di combustibili e carburanti

[1] L'organo d'esecuzione documenta conformemente alle disposizioni dell'UFE i geodati degli impianti di produzione di combustibili e carburanti registrati e li fornisce all'UFE.

[2] L'UFE elabora e pubblica una visione d'insieme che contiene in particolare le seguenti informazioni sui singoli impianti di produzione di combustibili e carburanti:

a. ubicazione;
b. tecnologia;
c. capacità di produzione;
d. data della messa in esercizio;
e. designazione del combustibile o carburante prodotto.

Art. 70[118] Trattamento di dati personali e di dati di persone giuridiche

[1] I dati personali e i dati di persone giuridiche, inclusi i dati degni di particolare protezione concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali, possono essere conservati al massimo per dieci anni.

[2] L'organo d'esecuzione concede l'accesso ai dati personali e ai dati di persone giuridiche rilevati nell'ambito degli articoli 4*b* e 4*c*:

a. all'UFE per i suoi compiti d'esecuzione:
   1. nel quadro della promozione di impianti per la produzione di energia elettrica da biomassa (art. 19, 27 e 33*a* LEne),
   2. nel quadro dei fattori di riduzione del CO_2 per i parchi veicoli nuovi mediante l'utilizzo di carburanti sintetici rinnovabili (art. 11*a* della legge del 23 dicembre 2011[119] sul CO_2),
   3. nel quadro della riduzione delle emissioni di CO_2 negli edifici (contributi globali) (art. 34 della legge sul CO_2),
   4. nel quadro dell'obbligo di etichettatura (etichettaEnergia) per la commercializzazione e la cessione di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri (art. 10–12*a* dell'ordinanza del 1° novembre 2017[120] sull'efficienza energetica),
   5. nel quadro della promozione di impianti per la produzione di gas rinnovabili (art. 34*a* cpv. 1 lett. d della legge sul CO_2),
   6. nel quadro del monitoraggio secondo l'articolo 55 LEne;
b. all'UFAM per i suoi compiti d'esecuzione:

117 Introdotto dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 702).
118 Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 74 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 568).
119 RS **641.71**
120 RS **730.02**

1. nel sistema di scambio di quote di emissioni (art. 15–21 della legge sul CO_2),
2. nel quadro della compensazione per i carburanti (art. 28*b*–28*e* della legge sul CO_2),
3. nel quadro dell'impegno a ridurre le emissioni di gas serra (art. 31–32 della legge sul CO_2),
4. nel quadro della restituzione della tassa sul CO_2 ai gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE e non hanno sottoscritto un impegno di riduzione (art. 32*a* e 32*b* della legge sul CO_2),
5.[121] nel quadro dell'immissione in commercio di combustibili o carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni (art. 35*d* della legge del 7 ottobre 1983[122] sulla protezione dell'ambiente);

c. all'Ufficio federale dell'aviazione civile per i suoi compiti d'esecuzione:
   1. nel quadro della fornitura e miscelazione di carburanti per l'aviazione a basso tenore di emissioni, rinnovabili e sintetici rinnovabili (art. 28*f* della legge sul CO_2),
   2. nel quadro del Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation di cui all'allegato 16 volume IV della convenzione del 7 dicembre 1944[123] sull'aviazione civile internazionale;

d. all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini per l'esecuzione della legislazione sull'imposizione degli oli minerali e la riscossione e il rimborso della tassa sul CO_2;

e. ai Cantoni nella misura in cui ne necessitano per l'esecuzione delle prescrizioni cantonali in materia di edifici (art. 45 LEne e art. 9 della legge sul CO_2).[124]

Capitolo 11: Esecuzione

Art. 71

1 L'UFE esegue la presente ordinanza, nella misura in cui la legge o la presente ordinanza non assegni la competenza ad altro organo.

2 Altri uffici federali, con l'approvazione dell'UFE, possono concedere contributi di promozione secondo gli articoli 52–54.[125]

121 Introdotta dall'art. 10 n. 1 dell'O del 2 apr. 2025 sull'immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU **2025** 250).
122 RS **814.01**
123 RS **0.748.0**
124 Introdotto dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 702).
125 La correzione del 25 lug. 2024 concerne soltanto il testo francese (RU **2024** 386).

Capitolo 12: Organo d'esecuzione

Art. 72 Preventivo

1 L'organo d'esecuzione redige per ogni anno civile un preventivo dei costi di esecuzione previsti e degli introiti da essa derivanti.

2 Esso allestisce tale preventivo sulla base di un catalogo delle prestazioni.

3 Il preventivo deve essere allestito in modo chiaro quanto all'utilizzazione prevista dei mezzi.

4 Il preventivo e il catalogo delle prestazioni per il successivo anno civile vanno presentati per approvazione all'UFE entro il 31 ottobre.

Art. 73 Approvazione e mandato di prestazioni

1 L'UFE esamina il preventivo e, se necessario, consente all'organo d'esecuzione di formulare un parere.

2 Il preventivo e il catalogo delle prestazioni vengono stabiliti per scritto in un mandato di prestazioni. Se questo non viene stilato entro il 15 dicembre, l'UFE ne stabilisce il contenuto mediante decisione prima della fine dell'anno.

3 Se le circostanze mutano considerevolmente, il mandato di prestazioni può essere modificato. Il capoverso 2 è applicabile per analogia.

Art. 74 Conteggio dei costi di esecuzione

1 L'organo d'esecuzione trasmette per approvazione all'UFE, entro il 30 aprile dell'anno civile successivo, il conteggio dei costi di esecuzione effettivamente sostenuti per le prestazioni fornite in un anno civile.

2 Se i costi di esecuzione approvati sono superiori al preventivo stabilito nel mandato di prestazioni, l'UFE provvede affinché l'importo della differenza venga trasferito dal Fondo per il supplemento rete all'organo d'esecuzione; se sono inferiori, l'organo d'esecuzione versa immediatamente l'importo della differenza nel Fondo per il supplemento rete.

Art. 75 Presentazione dei conti

1 L'anno contabile corrisponde all'anno civile.

2 Il conto annuale viene redatto conformemente alle prescrizioni del CO[126] in materia di tenuta della contabilità commerciale e presentazione dei conti e alle «Raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti» (Swiss GAAP FER)[127] della Fondazione per le raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti.

126 RS **220**
127 www.fer.ch

Art. 76[128] Rendiconto

L'organo d'esecuzione trasmette all'UFE entro il 6 gennaio dell'anno successivo le indicazioni necessarie al rendiconto finanziario dell'Amministrazione federale.

Art. 77 Direttive

L'UFE emana direttive concernenti il contenuto e la struttura del preventivo, del catalogo delle prestazioni, del conteggio dei costi di esecuzione e del rendiconto.

Capitolo 12*a*:[129] Disposizioni penali

Art. 77*a*

Ai sensi dell'articolo 70 capoverso 1 lettera g LEne è punito chiunque, intenzionalmente, non adempie l'obbligo di notifica di cui all'articolo 51*f* o fornisce intenzionalmente false indicazioni sulle misure notificate ai sensi dell'articolo 51*g*.

Capitolo 13: Disposizioni finali

Art. 78 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato 7.

Art. 79 Disposizioni transitorie relative all'etichettatura dell'elettricità

1 Le disposizioni relative all'etichettatura dell'elettricità (art. 4) si applicano per la prima volta nell'anno di fornitura 2018. Fino a tale termine trovano applicazione le disposizioni del diritto previgente.

2 L'etichettatura dell'elettricità per contratti di fornitura pluriennali conclusi prima del 1° novembre 2017 può essere effettuata fino all'anno di fornitura 2020 secondo le disposizioni del diritto previgente.

3 Il mix del fornitore può essere pubblicato per l'anno di fornitura 2018 entro la fine del 2019 secondo l'articolo 4 capoverso 3.[130]

Art. 80 Disposizione transitoria relativa al rimborso del supplemento rete

Per i consumatori finali non aventi diritto al rimborso secondo l'articolo 39 capoverso 3 primo periodo LEne, che hanno concluso un accordo sugli obiettivi secondo il diritto previgente, a partire dall'entrata in vigore della LEne decade l'obbligo di rispetto della convenzione sugli obiettivi.

128 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6121).
129 Introdotto dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 702).
130 Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU **2019** 913).

Art. 80*a*[131] Disposizione transitoria della modifica del 20 novembre 2024: garanzie di origine per combustibili e carburanti

[1] Il servizio di clearing designato dall'industria del gas deve trasmettere entro il 1° gennaio 2025 all'organo d'esecuzione di cui all'articolo 64 LEne i dati che ha trattato fino al 31 dicembre 2024 ai sensi dell'articolo 45*e* dell'ordinanza del 20 novembre 1996[132] sull'imposizione degli oli minerali nella versione del 1° gennaio 2022[133].

[2] L'organo d'esecuzione rilascia garanzie di origine per le quantità di biogas, bioidrogeno e gas sintetico svizzero prodotte fino al 31 dicembre 2024 e notificate entro il 28 febbraio 2025 al servizio di clearing di cui all'articolo 45*e* dell'ordinanza sull'imposizione degli oli minerali nella versione del 1° gennaio 2022. Le garanzie d'origine sono valide 60 mesi.

[3] L'organo d'esecuzione rilascia garanzie di origine per i certificati esteri non ancora utilizzati di gas rinnovabili che il servizio di clearing ha registrato dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2024. Le garanzie d'origine sono valide 24 mesi.

[4] L'organo d'esecuzione rilascia garanzie di origine per i certificati esteri di gas rinnovabili che il servizio di clearing ha registrato prima del 31 marzo 2021 e che non sono ancora stati utilizzati, se i proprietari dimostrano che le vigenti esigenze ecologiche sancite nei principi dell'industria svizzera del gas del 1° aprile 2021[134] per il biogas e altri gas rinnovabili sono state soddisfatte. Le garanzie d'origine sono valide 24 mesi.

[5] L'organo d'esecuzione rilascia garanzie di origine per i certificati esteri di gas rinnovabili che al 31 dicembre 2024 non sono ancora stati registrati presso il servizio di clearing e le cui sostanze sottostanti sono state prodotte tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2024, se i proprietari dimostrano che le vigenti esigenze ecologiche sancite nei principi dell'industria svizzera del gas per il biogas e altri gas rinnovabili sono state soddisfatte. Le garanzie di origine sono valide dall'importazione dei certificati fino al 31 dicembre 2026.

Art. 80*b*[135] Disposizione transitoria della modifica del 20 novembre 2024: miglioramento dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità

[1] I fornitori di elettricità possono chiedere all'UFE entro il 30 aprile 2025 la computabilità per le misure che hanno attuato dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 e che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 51*b* e che non sono considerate non computabili secondo l'articolo 51*c*. Le misure attuate in precedenza non sono computabili.[136]

131 Introdotto dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 702).
132 RS **641.611**
133 RU **2021** 589
134 www.gazenergie.ch > Sapere > Biogas / gas rinnovabili > 3. Principi applicati al biogas > Biogas-Grundsätze – Basis für den Entwurf der Energieverordnung (non disponibile in italiano)
135 Introdotto dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 702).
136 Correzione del 30 ott. 2025 (RU **2025** 664).

[2] Se le misure sono dichiarate computabili, i risparmi di elettricità così conseguiti possono essere computati fino al massimo al terzo obiettivo dopo l'entrata in vigore della modifica del 20 novembre 2024 sul raggiungimento degli obiettivi.

[3] Le forniture di fornitori di elettricità basate su contratti conclusi prima del 1° gennaio 2024 con consumatori finali che hanno esercitato il loro diritto di accesso alla rete non sono considerate, fino al 31 dicembre 2027, per il calcolo della quantità di riferimento di elettricità venduta. I fornitori di elettricità notificano all'UFE ogni anno entro il 30 aprile le rispettive forniture dell'anno precedente.

Art. 81 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Allegato 1[137]

[137] Abrogato dalla cifra II dell'O del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 783).

Allegato 2[138]
(art. 23, 24 e 26)

Garanzie per la geotermia

1 Requisiti minimi

Le garanzie per la geotermia possono essere prestate soltanto se l'impianto previsto rispetterà presumibilmente i requisiti minimi di cui all'allegato 1.4 numero 3 dell'ordinanza del 1° novembre 2017[139] sulla promozione dell'energia.

2 Costi d'investimento computabili

2.1 Sono computabili soltanto i costi d'investimento effettivamente sostenuti e strettamente necessari per l'esecuzione economica e adeguata delle seguenti attività:

a. prospezione geologica che mediante il rilevamento di nuovi geodati primari e secondari serve alla determinazione dell'ubicazione del cantiere di perforazione in superficie, all'identificazione e alla caratterizzazione del possibile serbatoio geotermico e del punto di arrivo nel sottosuolo della perforazione. Questi costi possono essere fatti valere anche se la domanda viene presentata al termine di questi lavori;

b. preparazione e costruzione nonché smantellamento del cantiere di perforazione;

c. perforazioni, comprese tubazioni, cementazione e completamento per tutte le perforazioni di produzione, iniezione e monitoraggio previste;

d. stimolazioni del foro di trivellazione e del serbatoio;

e. prove di pozzo;

f. misurazioni del foro di trivellazione e del serbatoio, strumentazione compresa;

g. prove di circolazione;

h. analisi delle sostanze rinvenute;

i. assistenza geologica, analisi dei dati e interpretazione.

2.2 Non sono computabili i costi generati nell'ambito di procedure ufficiali correlate all'esplorazione di risorse geotermiche e alla costruzione di impianti geotermici.

138 Aggiornato dalla cifra II dell'O del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU **2023** 143).
139 RS **730.03**

3 Procedura

3.1 Domanda

La domanda deve fornire informazioni su aspetti del progetto tecnici, economici, legali, organizzativi nonché rilevanti per la sicurezza e per la protezione dell'ambiente, in particolare in merito a:

a. le prospezioni geologiche che servono o sono servite per la determinazione delle ubicazioni dei cantieri di perforazione e dei punti di arrivo della perforazione nonché all'identificazione e caratterizzazione del serbatoio geotermico;
b. l'ubicazione dell'impianto, le condizioni geologiche e idrogeologiche locali e le relative basi;
c. le proprietà pronosticate dell'acquifero o del serbatoio e le ricerche su cui poggiano tali dati;
d. le capacità di estrazione o circolazione pronosticate in caso di riduzione proiettata della pressione del serbatoio e le ricerche su cui poggiano tali dati;
e. la temperatura del serbatoio geotermico nel foro di trivellazione alla profondità del serbatoio, la composizione chimica e lo stato dei fluidi e dei gas attesi e le ricerche su cui poggiano tali dati;
f. la definizione dei criteri di successo, successo parziale e insuccesso per quanto riguarda la capacità di estrazione o circolazione in caso di riduzione proiettata della pressione del serbatoio e la temperatura del serbatoio geotermico nel foro di trivellazione all'altezza del serbatoio;
g. il programma dettagliato delle perforazioni, del completamento e delle prove;
h. la potenza dell'impianto progettato e la produzione di energia (termica ed elettrica);
i. l'utilizzazione progettata di energia e la fattibilità in caso di successo e di successo parziale;
j. i previsti acquirenti di elettricità e calore;
k. la prevista utilizzazione delle perforazioni in caso di insuccesso;
l. le misure previste volte a individuare i pericoli e i rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell'esercizio nonché per l'ambiente, in particolare per le riserve di acqua potabile, e le misure previste per ridurre tali rischi al livello minimo e ragionevolmente praticabile;
m. le innovazioni previste al fine di rendere la geotermia in Svizzera competitiva e affidabile;
n. il valore del progetto in merito all'esplorazione di serbatoi geotermici nel sottosuolo svizzero;
o. la forma giuridica prevista e il nome o la ragione sociale della società responsabile della gestione;

p. il finanziamento e i costi amministrativi del progetto nella fase di esplorazione, costruzione e ampliamento, nonché durante l'esercizio e l'intero smantellamento.

3.2 Esame della domanda

3.2.1 Il gruppo di esperti esamina la domanda e valuta gli aspetti elencati al punto 3.1 e in particolare per quanto riguarda:

a. la capacità di estrazione o circolazione pronosticata in caso di riduzione proiettata della pressione del serbatoio e la temperatura del serbatoio geotermico nel foro di trivellazione all'altezza del serbatoio;
b. il livello tecnico dei lavori programmati e del tenore innovativo;
c. la fattibilità del previsto sfruttamento dell'energia;
d. il tenore innovativo del progetto;
e. il plusvalore per l'esplorazione di serbatoi geotermici nel sottosuolo svizzero; e
f. la gestione dei rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell'esercizio nonché l'ambiente.

3.2.2 Se valuta positivamente il progetto, il gruppo di esperti trasmette all'UFE in particolare una raccomandazione su:

a. i criteri di successo, successo parziale e insuccesso da adottare in merito alla capacità di estrazione o circolazione pronosticata in caso di riduzione proiettata della pressione del serbatoio e la temperatura del serbatoio geotermico nel foro di trivellazione all'altezza del serbatoio;
b. le scadenze delle tappe del progetto;
c. l'ammontare della garanzia da concedere;
d. l'impiego di un esperto indipendente con funzione di accompagnamento al progetto.

3.3 Contratto

Se la garanzia per la geotermia può essere prestata, nel contratto vengono disciplinati secondo l'articolo 25 capoverso 4 in particolare i seguenti punti:

a. le tappe principali che il richiedente deve raggiungere e le scadenze da rispettare;
b. l'obbligo di informazione del richiedente nei confronti dell'UFE, segnatamente in relazione a rapporti finanziari, conteggi finali ed eventuali modifiche del progetto;
c. l'entità, le condizioni e la scadenza della garanzia per la geotermia;
d. fatti salvi monopoli cantonali, il trasferimento a titolo gratuito dell'impianto alla Confederazione e la concessione a quest'ultima di un diritto di compera del fondo, se un progetto non viene portato avanti e nemmeno utilizzato per altri scopi;
e. la pubblicazione di tutti i dati finanziari necessari al calcolo di eventuali perdite o utili secondo l'articolo 27;
f. i motivi che conducono allo scioglimento del contratto;

g. ulteriori condizioni.

3.4 Svolgimento e conclusione del progetto

3.4.1 Il richiedente svolge i lavori di esplorazione e costruzione previsti dall'accordo.

3.4.2 L'accompagnatore del progetto segue il progetto durante i lavori di esplorazione e costruzione. Egli valuta i risultati delle prove e redige rapporti periodici per il gruppo di esperti.

3.4.3 Se non vengono rispettate le tappe o le scadenze di cui al numero 3.3 lettera a, la garanzia per la geotermia si estingue.

3.4.4 Al termine delle attività, il gruppo di esperti valuta i risultati dei lavori di esplorazione e costruzione e giudica i risultati in un rapporto sui risultati destinato all'UFE. Inoltre esamina i flussi finanziari relativi al pagamento della garanzia per la geotermia.

3.4.5 Su richiesta, l'UFE accerta se si è in presenza di un successo, un successo parziale o un insuccesso ed eventualmente stabilisce l'ammontare dell'importo da versare in virtù della garanzia per la geotermia. A tal fine esso si orienta ai criteri raccomandati dal gruppo di esperti e al rapporto sui risultati da questo redatto.

3.5 Calcolo dell'importo da versare

3.5.1 In caso di versamento proporzionale l'UFE calcola il relativo importo sulla base di un'analisi del valore attuale netto di tutti gli afflussi e i deflussi di cassa scontati.

3.5.2 I tassi d'interesse calcolatori del capitale si ottengono moltiplicando il capitale necessario all'esercizio per il tasso d'interesse calcolatorio secondo l'allegato 3 dell'ordinanza del 1° novembre 2017[140] sulla promozione dell'energia.

4 Geodati

4.1 Il richiedente fornisce a titolo gratuito a swisstopo e al Cantone di ubicazione, entro al massimo sei mesi dopo il rilevamento effettuato secondo le disposizioni tecniche di swisstopo, i rispettivi geodati.

4.2 Nel quadro degli obiettivi della legge del 5 ottobre 2007[141] sulla geoinformazione e dell'ordinanza del 21 maggio 2008[142] sulla geologia nazionale swisstopo può utilizzare ed elaborare questi geodati; lo stesso vale per i Cantoni di ubicazione secondo le rispettive regolamentazioni cantonali.

4.3 Se la garanzia per la geotermia viene versata, swisstopo mette a disposizione del pubblico i geodati primari e i geodati primari processati.

140 RS **730.03**
141 RS **510.62**
142 RS **510.624**

Allegato 3[143]
(art. 28–30 e 32)

Indennizzo per le misure di risanamento concernenti impianti idroelettrici

1 Requisiti della domanda

1.1 La domanda deve contenere:

a. il nome del richiedente;
b. i Cantoni e i Comuni interessati;
c. le informazioni sull'obiettivo del risanamento nonché il tipo, l'entità e l'ubicazione delle misure;
d. i dati sull'economicità delle misure;
e. i termini previsti per l'inizio e la conclusione dell'attuazione delle misure;
f. i presunti costi computabili delle misure;
g. informazioni sull'eventuale presentazione di domande di pagamenti parziali delle misure come pure sulla data e sull'ammontare previsti;
h. le autorizzazioni necessarie, in particolare le autorizzazioni edilizie, di dissodamento, di pesca e di sistemazione dei corsi d'acqua.

1.2 Dalle autorizzazioni di cui al numero 1.1 lettera h si può prescindere per l'indennizzo dei costi di:

a. studi di progettazione pluriennali e onerosi;
b. studi preliminari necessari a causa della mancanza dello stato consolidato della tecnica; oppure
c. pianificazioni di misure di risanamento che si rivelano sproporzionate.

2 Criteri di valutazione della domanda

L'autorità cantonale competente e l'UFAM valutano la domanda in relazione ai seguenti aspetti:

a. adempimento dei requisiti di cui agli articoli 39*a* e 43*a* LPAc[144] nonché all'articolo 10 LFSP[145];
b. economicità delle misure.

143 Aggiornato dalla cifra II dell'O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU **2025** 829).
144 RS **814.20**
145 RS **923.0**

3 Costi computabili

3.1 Sono computabili unicamente i costi effettivamente sostenuti e strettamente necessari per l'esecuzione economica e adeguata delle misure di cui agli articoli 39*a* e 43*a* LPAc nonché all'articolo 10 LFSP. Vi rientrano in particolare i costi per:

a. la pianificazione e la realizzazione di impianti pilota;
b. l'acquisizione di terreni;
c. la pianificazione e l'esecuzione delle misure, in particolare la realizzazione degli impianti necessari;
d. l'esecuzione del controllo dell'efficacia;
e. la dotazione di acqua necessaria per l'esercizio di un impianto che assicuri la libera migrazione dei pesci, a condizione che tale acqua non debba essere restituita quale deflusso residuale.

3.2 Non sono computabili in particolare:

a. le imposte;
b. i costi di manutenzione degli impianti;
c. i costi per le misure già indennizzate in altro modo al titolare dell'impianto idroelettrico;
d. i costi ricorrenti, purché siano trascorsi oltre 40 anni dall'attuazione delle misure;
e. per gli impianti idroelettrici sul confine: la quota dei costi che supera la quota corrispondente alla sovranità svizzera; questa quota dei costi è invece computabile:
    1. per le centrali ad acqua fluente nelle quali tutte le componenti dell'impianto sono situate in territorio svizzero, e
    2. per le centrali alpine ad accumulazione, a condizione che i tratti di corsi d'acqua da risanare ai sensi degli articoli 83a LPAc e 10 LFSP siano situati esclusivamente in territorio svizzero.

Allegato 4
(art. 37 cpv. 2)

Grandi impianti di ricerca per i quali è possibile richiedere il rimborso del supplemento rete

1 I consumatori finali di cui all'articolo 39 capoverso 3 LEne possono richiedere il rimborso del supplemento rete pagato per l'esercizio dei seguenti grandi impianti di ricerca:

1.1 Grandi impianti di ricerca dell'Istituto Paul Scherrer

1.1.1 High Intensity Proton Accelerator (comprese la sorgente di neutroni SINQ, la sorgente di neutroni ultrafreddi UCN e la sorgente di muoni SμS);

1.1.2 Swiss Light Source (SLS);

1.1.3 Free Electron Laser (SwissFEL).

1.2 Grande impianto di ricerca del Politecnico federale di Losanna

TCV Tokamak (Tokamak à Configuration Variable)

Allegato 5[146]
(art. 43 cpv. 1 e 3)

Calcolo del plusvalore lordo

Per le imprese che soggiacciono alla revisione ordinaria secondo l'articolo 727 capoverso 1 CO[147] (art. 43 cpv. 1), il plusvalore lordo si calcola nel modo seguente:

a. secondo il procedimento della sottrazione:

	ricavi da forniture e prestazioni
+	sussidi, donazioni, fondi pubblici
–	diminuzioni di ricavi
=	ricavi netti da forniture e prestazioni
+	prestazioni proprie attivate
+/–	variazioni delle scorte di prodotti finiti e in corso di fabbricazione, nonché di forniture e prestazioni non fatturate
+	altri ricavi di esercizio
=	valore della produzione lorda
–	costi per materiale, merce e servizi
–	altri costi d'esercizio
=	plusvalore lordo

b. secondo il procedimento additivo (conto di controllo):

+/–	risultato annuale
+	costi del personale
+	ammortamenti
+/–	risultato finanziario
+/–	costi straordinari / ricavi straordinari
+/–	imposte
=	plusvalore lordo

146 Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 3465).
147 RS **220**

Allegato 6
(art. 46 cpv. 2 e 47 cpv. 2)

Calcolo degli importi dei rimborsi

1 Calcolo dell'importo del rimborso parziale del supplemento rete

L'importo del rimborso parziale secondo l'articolo 39 capoverso 2 LEne si calcola in base alla formula seguente:

importo del rimborso in franchi = $[(S – 5\%) \cdot a + M] \cdot Z$

S: intensità elettrica in percentuale (rapporto tra costi dell'elettricità e plusvalore lordo)

a: 14 (inclinazione della retta tra il rimborso parziale del 30 per cento nel caso di intensità elettrica pari al 5 per cento e il rimborso totale nel caso di intensità elettrica pari al 10 per cento)

M: 30 per cento (percentuale minima)

$[(S – 5\%) \cdot a + M]$: aliquota percentuale di rimborso (RS)

Z: supplemento rete versato nell'anno contabile in questione

2 Calcolo degli importi con versamento mensile

Gli importi in caso di versamento mensile si calcolano sulla base della seguente formula:

importo mensile in franchi = $Z_{35} \cdot SM_{AG} \cdot RS_{AG} \cdot 80\ \%: 12$

Z_{35}: supplemento rete in franchi per kWh applicato in base all'articolo 35 capoverso 1 al momento del pagamento

SM_{AG}: quantità di elettricità in kWh nell'ultimo anno contabile concluso

RS_{AG}: aliquota percentuale di rimborso nell'ultimo anno contabile concluso.

In caso di rimborso totale in base all'articolo 39 capoverso 1 LEne l'aliquota di rimborso è pari al 100 per cento. In caso di rimborso parziale in base all'articolo 39 capoverso 2 LEne è determinante l'aliquota di rimborso secondo il numero 1.

Allegato 6a[148]
(art. 54*a* cpv. 1 e 4 e 54*b* cpv. 1 e 3)

Promozione secondo l'articolo 50*a* LEne: condizioni e contributi

1 Sostituzione di impianti di riscaldamento a olio combustibile, gas naturale ed elettrici a resistenza fissi

1.1 Sostituzione con impianti di riscaldamento a legna automatici

1.1.1 Condizioni

La sostituzione viene promossa se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a. la potenza termica dell'impianto di riscaldamento a legna automatico è superiore a 70 kW;

b. la copertura dei picchi di carico dell'intero impianto con combustibili fossili non supera la seguente percentuale del fabbisogno annuo complessivo di calore per il riscaldamento e l'acqua calda:
   – 0 per cento per un intero impianto con una potenza termica nominale pari al massimo a 100 kW,
   – 10 per cento per un intero impianto con una potenza termica nominale superiore a 100 kW;

c. è dimostrato che la norma di gestione della qualità per gli impianti termici a legna[149] è applicata in modo completo ed entro il termine stabilito;

d. per le caldaie a legna con potenza termica nominale fino a 500 kW e dotate di un sistema di distribuzione del calore, è disponibile una dichiarazione di conformità secondo l'articolo 7 dell'ordinanza del 1° novembre 2017[150] sull'efficienza energetica in combinato disposto con l'allegato 1.20 di detta ordinanza;

e. l'impianto di riscaldamento a legna automatico dispone di una misurazione a regola d'arte dell'elettricità e del calore.

1.1.2 Restrizioni

Si applicano le seguenti restrizioni:

a. per i sistemi di riscaldamento con rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC), ha diritto alla promozione solo la produzione di calore che va al di là dei requisiti energetici minimi della RIC;

b. se viene pianificata una rete di teleriscaldamento ed è stata effettuata un'attribuzione territoriale a livello parcellare da parte del Comune, il Cantone può sospendere la promozione in tali zone.

148 Introdotto dall'all. 3 dell'O del 27 nov. 2024 sulla protezione del clima, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 772).
149 La norma può essere ottenuta gratuitamente all'indirizzo Internet www.qmholzheizwerke.ch > Publikationen > Band 1: Q-Leitfaden, versione 2011.
150 RS **730.02**

1.1.3 Calcolo dei contributi e contributo minimo

Al calcolo dei contributi si applica quanto segue:

a. la grandezza di riferimento è la potenza nominale della caldaia in kW (potenza termica nominale all'uscita del generatore di calore); nel caso di sistemi di riscaldamento a cascata aventi la stessa tecnologia si applica la potenza cumulata;

b. il contributo di incentivazione è calcolato sulla base di una potenza termica nominale installata pari al massimo a 50 W per m^2 di superficie di riferimento energetico (SRE) (prima del risanamento);

c. il contributo minimo ammonta a:

per gli impianti di riscaldamento a legna con una potenza nominale della caldaia pari al massimo a 500 kW:	360 fr./kW
per gli impianti di riscaldamento a legna con una potenza nominale della caldaia superiore a 500 kW:	fr. 80 000 + 200 fr./kW

1.2 Sostituzione con una pompa di calore aria/acqua

1.2.1 Condizioni

La sostituzione viene promossa se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a. la potenza termica nominale della pompa di calore è superiore a 70 kW in corrispondenza del punto di funzionamento A-7/W34 secondo la norma SN EN 14825, luglio 2022[151];

b. la pompa di calore è una pompa di calore a motore elettrico;

c. la copertura dei picchi di carico dell'intero impianto con combustibili fossili non supera la seguente percentuale del fabbisogno annuo complessivo di calore per il riscaldamento e l'acqua calda:
   - 0 per cento per un intero impianto con una potenza termica nominale pari al massimo a 100 kW,
   - 10 per cento per un intero impianto con una potenza termica nominale superiore a 100 kW;

d. la pompa di calore dispone di un marchio di qualità nazionale o internazionale valido in Svizzera;

e. la pompa di calore dispone di una misurazione a regola d'arte dell'elettricità e del calore.

151 La norma SN EN 14825 del luglio 2022 su condizionatori d'aria, refrigeratori di liquidi e pompe di calore può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

1.2.2 Restrizione

Se viene pianificata una rete di teleriscaldamento ed è stata effettuata un'attribuzione territoriale a livello parcellare da parte del Comune, il Cantone può sospendere la promozione in tali zone.

1.2.3 Calcolo dei contributi e contributo minimo

Al calcolo dei contributi si applica quanto segue:

a. la grandezza di riferimento è la potenza termica nominale in kW; nel caso di sistemi di riscaldamento a cascata aventi la stessa tecnologia si applica la potenza cumulata;

b. il contributo di incentivazione è calcolato sulla base di una potenza termica nominale installata pari al massimo a 50 W per m^2 di SRE (prima del risanamento);

c. il contributo minimo ammonta a fr. 3200 + 120 fr./kW.

1.3 Sostituzione con una pompa di calore salamoia/acqua o una pompa di calore acqua/acqua

1.3.1 Condizioni

La sostituzione viene promossa se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a. la potenza termica nominale della pompa di calore è superiore a 70 kW in corrispondenza del punto di funzionamento salamoia/acqua B0/W34 o acqua/acqua W10/W34 secondo la norma SN EN 14825, luglio 2022[152];

b. la pompa di calore è una pompa di calore a motore elettrico;

c. la copertura dei picchi di carico dell'intero impianto con combustibili fossili non supera la seguente percentuale del fabbisogno annuo complessivo di calore per il riscaldamento e l'acqua calda:
   - 0 per cento per un intero impianto con una potenza termica nominale pari al massimo a 100 kW,
   - 10 per cento per un intero impianto con una potenza termica nominale superiore a 100 kW;

d. la pompa di calore utilizza una fonte di calore di valore superiore rispetto all'aria esterna, in particolare il calore ambientale proveniente dal sottosuolo, dalle acque sotterranee o dall'acqua del lago oppure il calore proveniente da un accumulatore di ghiaccio;

e. la pompa di calore dispone di un marchio di qualità nazionale o internazionale valido in Svizzera;

152 La norma SN EN 14825 del luglio 2022 su condizionatori d'aria, refrigeratori di liquidi e pompe di calore può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

f. per le pompe di calore con sonde geotermiche è disponibile un marchio di qualità per le imprese di trivellazioni per sonde geotermiche;

g. la pompa di calore dispone di una misurazione a regola d'arte dell'elettricità e del calore.

1.3.2 Restrizione

Se viene pianificata una rete di teleriscaldamento ed è stata effettuata un'attribuzione territoriale a livello parcellare da parte del Comune, il Cantone può sospendere la promozione in tali zone.

1.3.3 Calcolo dei contributi e contributo minimo

Al calcolo dei contributi si applica quanto segue:

a. la grandezza di riferimento è la potenza termica nominale in kW; nel caso di sistemi di riscaldamento a cascata aventi la stessa tecnologia si applica la potenza cumulata;

b. il contributo di incentivazione è calcolato sulla base di una potenza termica nominale installata pari al massimo a 50 W per m^2 di SRE (prima del risanamento);

c. il contributo minimo ammonta a:

per le pompe di calore con una potenza termica nominale pari al massimo a 500 kW:	fr. 4 800 + 360 fr./kW
per le pompe di calore con una potenza termica nominale superiore a 500 kW:	fr. 84 800 + 200 fr./kW

1.4. Sostituzione con un allacciamento a una rete di teleriscaldamento

1.4.1 Condizioni

La sostituzione viene promossa se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a. la potenza termica nominale è superiore a 70 kW;

b. il calore prelevato proviene principalmente da energie rinnovabili o da calore residuo; la percentuale minima è stabilita dal Cantone;

c. il Cantone si assicura che il gestore della rete di teleriscaldamento metta a disposizione del Cantone le informazioni necessarie per evitare doppi conteggi.

1.4.2 Calcolo dei contributi e contributo minimo

Al calcolo dei contributi si applica quanto segue:

a. la grandezza di riferimento è la potenza allacciata in kW;

b. il contributo di incentivazione è calcolato sulla base di una potenza allacciata pari al massimo a 50 W per m^2 di SRE (prima del risanamento);

c. il contributo minimo ammonta a:

per gli allacciamenti con una potenza allacciata pari al massimo a 500 kW:	fr. 8 000 + 40 fr./kW
per gli allacciamenti con una potenza allacciata superiore a 500 kW:	fr. 18 000 + 20 fr./kW

2 Installazione di nuovi impianti di collettori solari termici e ampliamento di impianti esistenti

2.1 Condizioni

L'installazione di nuovi impianti di collettori solari termici e l'ampliamento di impianti esistenti vengono promossi se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a. la potenza termica nominale dell'impianto di collettore solare termico è superiore a 70 kW;

b. l'impianto fa parte di un impianto per la generazione di calore con energie rinnovabili che sostituisce un impianto di riscaldamento a olio combustibile, a gas naturale o elettrico a resistenza fisso;

c. la copertura dei picchi di carico dell'intero impianto con combustibili fossili non supera la seguente percentuale del fabbisogno annuo complessivo di calore per il riscaldamento e l'acqua calda:
   - 0 per cento per un intero impianto con una potenza termica nominale pari al massimo a 100 kW,
   - 10 per cento per un intero impianto con una potenza termica nominale superiore a 100 kW;

d. i collettori rispondono ai criteri secondo le spiegazioni che figurano nella lista collettori 12/2021[153];

e. è disponibile una garanzia di prestazione validata (GPV) di Swissolar/SvizzeraEnergia;

f. l'impianto dispone di una sorveglianza attiva secondo le disposizioni di Swissolar[154].

2.2 Restrizioni

Sono esclusi dalla promozione:

a. i collettori ad aria;

b. i collettori solari per impianti di riscaldamento delle piscine e impianti di essiccazione del fieno;

153 Le spiegazioni possono essere ottenute gratuitamente all'indirizzo Internet www.ost.ch > Forschung und Dienstleistung > Technik > Erneuerbare Energien und Umwelttechnik > SPF Institut für Solartechnik > Testing > Kollektorliste.ch.

154 Le disposizioni possono essere ottenute gratuitamente all'indirizzo Internet www.swissolar.ch/it > Know-how > Progettazione e realizzazione > Gestione qualità solare termico.

c. la sostituzione di impianti di collettori solari termici esistenti.

2.3 Calcolo dei contributi e contributo minimo

Al calcolo dei contributi si applica quanto segue:

a. la grandezza di riferimento è la potenza termica nominale in kW; nel caso di ampliamenti di impianti, la potenza termica nominale supplementare in kW rispetto allo stato prima dell'ampliamento;

b. il contributo minimo ammonta a fr. 2400 + 1000 fr./kW.

3. Sostituzione di impianti di riscaldamento a olio combustibile, a gas naturale ed elettrici a resistenza decentralizzati privi di sistema idraulico di distribuzione del calore

3.1 Campo d'applicazione

La promozione è destinata alla sostituzione di impianti di riscaldamento a olio combustibile, a gas naturale ed elettrici a resistenza decentralizzati, privi di sistema idraulico di distribuzione del calore, con un riscaldamento principale alimentato a energie rinnovabili dotato di un sistema idraulico di distribuzione del calore.

3.2 Condizioni

La sostituzione viene promossa se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a. il riscaldamento da sostituire è indispensabile per generare la potenza termica necessaria per raggiungere la temperatura ambiente standard secondo la norma SIA 384.201(2017)[155];

b. l'impianto di riscaldamento da sostituire è impiegato per coprire oltre il 50 per cento del fabbisogno termico per il riscaldamento dell'edificio (riscaldamento principale);

c. vengono sostituiti tutti i riscaldamenti decentralizzati nell'edificio, ad eccezione dei radiatori scaldasalviette;

d. qualora non sia possibile disinstallare un riscaldamento elettrico a pavimento o ciò risulti eccessivamente oneroso, questo sarà separato in modo permanente dall'approvvigionamento elettrico.

3.3 Promozione multipla

È ammessa una promozione contemporanea della sostituzione mediante misure cantonali nell'ambito del Programma Edifici nonché mediante altre misure secondo l'articolo 50*a* LEne.

155 La norma SIA 384.201 (2017) può essere consultata gratuitamente presso l'UFE od ottenuta a pagamento all'indirizzo Internet www.shop.sia.ch > Europäische Normen > Architekt.

3.4 Calcolo dei contributi

Al calcolo dei contributi si applica quanto segue:

a. la grandezza di riferimento è la SRE in m^2 che sarà riscaldata con il nuovo sistema idraulico di distribuzione del calore;

b. il contributo ammonta a:

per una SRE di al massimo 250 m^2:	fr. 15 000
per una SRE di oltre 250 m^2:	fr. 60 per m^2 di SRE

4 Miglioramento dell'efficienza energetica dell'involucro dell'edificio

4.1 Campo d'applicazione

La promozione è destinata a:

a. risanamenti completi di edifici con misure individuali secondo la misura M-01 (Isolamento termico di facciate, tetti, pareti e pavimenti dal terreno) del Modèle d'encouragement harmonisé des cantons 2015[156] (ModEnHa 2015);

b. risanamenti completi di edifici in più tappe secondo la misura M-10 (Miglioramento della classe CECE dell'involucro dell'edificio e dell'efficienza energetica complessiva) o la misura M-11 (Riduzione del fabbisogno di riscaldamento e dell'energia per il riscaldamento) del ModEnHa 2015.

4.2 Condizioni

4.2.1 I risanamenti di edifici vengono promossi se è soddisfatta una o più delle seguenti condizioni:

a. dopo il risanamento, almeno il 90 per cento della facciata e del tetto, ad eccezione della parete e del pavimento contro terra, è isolato termicamente secondo i requisiti della misura M-01 del ModEnHa 2015;

b. dopo il risanamento, all'edificio è attribuita la classe di efficienza CECE C o B per l'involucro dell'edificio;

c. dopo il risanamento, il fabbisogno termico per il riscaldamento dell'edificio è inferiore al 150 per cento del valore limite per il fabbisogno termico per il riscaldamento dei nuovi edifici secondo il modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni 2014 (MoPEC)[157].

4.2.2. Il Cantone stabilisce quali risanamenti di edifici secondo il numero 4.2.1 intende promuovere.

156 Il ModEnHa può essere consultato all'indirizzo Internet www.endk.ch/it > Documentazione > Modèle d'encouragement harmonisé des cantons (ModEnHa) > Modèle d'encouragement harmonisé des cantons 2015.

157 Il MoPEC può essere consultato all'indirizzo Internet www.endk.ch/it > Documentazione > Edifici / MoPEC > MoPEC.

4.3 Restrizioni

Si applicano le seguenti restrizioni:

a. nel valutare se la promozione non supera nel complesso il 50 per cento dei costi d'investimento totali occorre tenere conto del contributo di incentivazione per la misura di base M-01, M-10 o M-11 del ModEnHa 2015;

b. è esclusa una combinazione con il bonus per l'efficienza energetica globale previsto nella misura M-15 del ModEnHa 2015.

4.4 Contributo minimo

Al calcolo dei contributi si applica quanto segue:

a. La grandezza di riferimento è:
   - per i risanamenti di edifici che soddisfano la condizione di cui al numero 4.2.1 lettera a, la superficie in m^2 dell'elemento strutturale isolato termicamente,
   - per i risanamenti di edifici che soddisfano la condizione di cui al numero 4.2.1 lettera b o c, la SRE in m^2.

b. Il contributo minimo ammonta a:

per i risanamenti di edifici secondo il numero 4.2.1 lettera a:	fr. 30 per m^2 di superficie dell'elemento strutturale isolato termicamente
per i risanamenti di edifici secondo il numero 4.2.1 lettere b o c:	fr. 30 per m^2 di SRE

Allegato 7
(art. 78)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998[158] sull'energia è abrogata.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...[159]

158 [RU **1999** 207; **2002** 181, 3005 II; **2004** 4709; **2006** 2411 cifra II n. 4889 all. 2 n. 2; **2007** 4477 cifra IV n. 19, 4525 cifra II n. 4; **2008** 1223 all. n. 2; **2009** 3473; **2010** 809, 6125 cifra II; **2011** 1955 all. n. 2, 3477, 4067, 4799; **2012** 607, 4555; **2013** 3631, 4479 all. n. 2, 4593 art. 62 cpv. 2 n. 2; **2014** 611, 2193 cifra II n. 2229, 3683; **2015** 1415, 4781; **2016** 2479 cifra II n. 2729, 2871, 4617]

159 Le mod. possono essere consultate alla RU **2017** 6889.